

Matteo Magnani

**Storia giudiziaria  
della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)**

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013)

*<<http://rivista.retimedievali.it>>*



Firenze University Press

## Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)\*

di Matteo Magnani

### 1. *Problematica generale*

Nell'agosto del 1363, nella cattedrale di San Tito, patrono di Creta, i coloni veneziani residenti sull'isola, guidati da alcuni membri delle famiglie patrizie Venier e Gradenigo, si riunirono per organizzare una protesta che nel volgere di poco si mosse armata verso il palazzo del duca di Candia – massimo rappresentante della Serenissima a Creta –, dove fu proclamata l'indipendenza da Venezia. La rivolta di San Tito fu senza dubbio l'insurrezione più pericolosa che Venezia dovette fronteggiare in territorio cretese; una rivolta tanto più grave perché promossa dai propri stessi coloni e sostenuta dal ceto aristocratico greco<sup>1</sup>. Sconvolta dalle dimensioni dell'insurrezione, la Repubblica tentò inizial-

\* Il seguente articolo è frutto dell'attività di ricerca postdottorale finanziata nel quadro del progetto *Les sciences socio-humaines dans le contexte de l'évolution globalisée. Le développement et l'implémentation du programme d'étude et des recherches postdoctorales*, codice contratto: PO-SDRU/89/1.5/S/61104, progetto cofinanziato dal «Fond Social Européen par le Programme Opérationnel Sectoriel le Développement des Ressources Humaines 2007-2013».

<sup>1</sup> Sull'argomento si vedano J. Jegerlehner, *Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft gegen das Mutterland Venedig 1363-1365*, in «Byzantinische Zeitschrift», 12 (1903), pp. 78-125; M.S. Theotokis, *Ἡ κρητική ἀποστασία τοῦ 1363*, in «Ἡμερολόγιον τῆς μεγάλης Ἑλλάδος», 7 (1928), pp. 249-268; M.I. Manoussakas, *Τὰ διπλωματικά διαβήματα τῆς Βενετίας πρὸς τῆς ἔυροπα .ι. κῆς δυνάμεις γιὰ τὸ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Κρήτης κατὰ τὴν ἀποστασία τοῦ 1363-1364*, in «Ἀκαδημία Ἀθηνῶν», 70 (1995), pp. 721-740; Ch. Maltezos, *The historical and social context*, in *Literature and Society in Renaissance Crete*, a cura di D. Holton, Cambridge 1991, pp. 17-47; S. McKee, *The revolt of St. Tito in fourteenth-century Venetian Crete: a reassessment*, in «Mediterranean Historical Review», 9 (1994), pp. 173-204 (ora anche in S. McKee, *Uncommon Dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity*, Philadelphia 2000, pp. 133-168); S. Borsari, *I Veneziani delle colonie*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Sere-*

mente un riavvicinamento coi ribelli, ma il suo fallimento rese necessario un intervento armato che condusse, nel giugno dell'anno successivo, alla riconquista di Candia per opera del capitano di ventura Luchino Dal Verme. La vittoria sui ribelli del 1364 non assicurò tuttavia un definitivo controllo sull'isola, che tornò stabilmente in mano veneziana soltanto nel 1366.

Prima di passare in esame i momenti salienti dell'insurrezione, occorre chiarire sin d'ora l'oggetto del nostro lavoro, incentrato sui risvolti giudiziari della risposta data ad essa da Venezia. Si tratta di un tema che ha poco interessato gli studi sulla rivolta di San Tito, che hanno insistito soprattutto sulla ricerca delle cause della ribellione, sulla sua influenza sui rapporti tra greci e coloni veneziani e sul profilo sociale dei rivoltosi. Della risposta veneziana alla rivolta è stato preso in considerazione unicamente l'aspetto repressivo, mentre la dimensione giudiziaria della vicenda è rimasta in secondo piano, se non addirittura assente<sup>2</sup>.

Quello che ci proponiamo in questa sede è dimostrare come la risposta che Venezia diede alla rivolta si articolò principalmente su procedure giudiziarie commisurate alla natura degli avvenimenti. Queste procedure sono state recentemente oggetto di importanti studi che hanno dimostrato come – e quanto – esse venissero impiegate in maniera sistematica dalle formazioni statuali bassomedievali in qualità di veri e propri strumenti di governo<sup>3</sup>. Nel nostro caso, tali procedure furono dispiegate al fine di legittimare la sovranità veneziana a Creta in seguito alla sua messa in discussione surrettizia, alternando durezza e mediazione.

Da un punto di vista documentario, le informazioni più importanti si trovano all'interno dei *Libri Commemoriali della repubblica di Venezia* e nei *Li-*

nissima, 3, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1995, pp. 127-146; M. Gallina, *Progetti veneziani di economia coloniale a Creta*, in M. Gallina, *Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale: mondo bizantino e Occidente latino*, Spoleto 2003, p. 312.

<sup>2</sup> Sul disinteresse dimostrato dalla storiografia sul tema degli aspetti giudiziari delle rivolte tardomedievali, si veda A. Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze 2008, pp. 381-420. In modo particolare, l'autore sottolinea come nel caso delle rivolte «l'evidenza degli esiti repressivi (...) è indubbia. Ma tale evidenza ha finito anche con l'essere data quasi sempre per scontata nelle ricerche, al punto di trasformarsi in un luogo comune inesplorato», e le fonti giudiziarie, che rappresentano il nucleo documentario più importante per una ricerca da svilupparsi in tal senso, «sono state utilizzate perlopiù come dei contenitori di informazioni e quasi mai analizzate di per sé stesse, come espressione, cioè, delle pratiche giudiziarie, delle strategie di conflitto, della negoziazione penale» (Zorzi, *Politiche giudiziarie* cit., pp. 382-383).

<sup>3</sup> Si veda *Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «Quaderni Storici», 44 (2009), 131/2; *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 117-206; J. Chiffolleau, *Le procès comme mode de gouvernement*, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 30 novembre-1 dicembre 2007, a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma 2009, pp. 321-347.

*bri Secretorum* del Collegio<sup>4</sup>. Oltre a questo nucleo di fonti, ci siamo avvalsi anche delle delibere dei consigli che costituivano gli organi centrali di governo della madrepatria<sup>5</sup>. Lo sviluppo e la repressione della rivolta sono inoltre ampiamente descritte e commentate nelle fonti cronachistiche<sup>6</sup>. Tra di esse, abbiamo concentrato l'attenzione su quelle composte da Lorenzo de Monacis e da Niccolò Trevisan, i quali furono impegnati in prima persona nella riconquista di Creta e nella successiva gestione amministrativa dell'isola<sup>7</sup>. Inoltre, il giudizio sulla durezza della repressione della rivolta è stato per lungo tempo ricavato – e influenzato – proprio da queste due cronache per via delle dettagliate descrizioni delle scene di battaglia e delle pene riservate ai capi ribelli. Per questo motivo ci è parso importante verificare se vi si potessero scorgere le tracce di una condotta più complessa, che rendesse conto dell'impiego di strumenti giudiziari non solo repressivi. Per contro non troveranno grande spazio le fonti della colonia che, ben indagate dalla storiografia per chiarire le cause del-

<sup>4</sup> Archivio di Stato di Venezia [d'ora in avanti ASV], *Secreta. Collegio Segreti*. Si tratta di un fondo che racchiude le delibere che il governo veneziano prese in merito a eventi di carattere straordinario e che copre un periodo molto lungo, che va dal 1354 al 1500. Abbiamo preso in esame i primi due registri che – riferiti agli anni 1354-1363 e 1363-1366 – sono quasi interamente dedicati alla repressione della rivolta di San Tito. I due fondi sono conosciuti, anche grazie all'edizione parziale compiuta da Jegerlehner (*Der Aufstand* cit.) e all'eccellente regestazione compiuta da Freddy Thiriet: F. Thiriet, *Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Roumanie*, Paris-La Haye 1971-1981, 2 voll. L'ausilio di questo strumento di lavoro ha reso più spedita la repertoriazione del materiale inedito. I *Libri Commemorativi* racchiudono l'insieme della corrispondenza tra le autorità veneziane e i diversi soggetti politici in relazione con la Serenissima, e conservano inoltre le numerosissime missive tra il governo centrale di Venezia e gli ufficiali dislocati nei domini levantini. I documenti relativi al periodo preso in considerazione in questo studio sono stati editi quasi integralmente da G.M. Thomas e R. Predelli nel *Diplomatarium Veneto Levantinum sive acta et diplomata res venetas graecas Levantis 1351-1454*, a cura di G.M. Thomas e R. Predelli, Venezia 1899, 2 voll. Lo stesso Predelli ha curato tra il 1876 e il 1914 la regestazione completa del fondo d'archivio: si vedano *I Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. Predelli, voll. I-VIII, Venezia 1876-1914. Il secondo volume del *Diplomatarium Veneto Levantinum* riporta – alle pp. 391-428 – l'edizione degli *Acta res Cretenses illustrantia a. 1363-1367*, incentrati proprio sulla rivolta di San Tito. Il fitto scambio di lettere tra i provveditori inviati a sedare la ribellione e il governo centrale testimonia il carattere flessibile dei provvedimenti adottati di volta in volta dagli ufficiali veneziani nell'applicazione delle direttive di Venezia.

<sup>5</sup> Anche per quanto riguarda le delibere del Maggior Consiglio, del Consiglio dei Dieci, del Senato e della *Quarantia Criminal*, si è usata, come guida nel reperimento del materiale documentario edito e inedito, la regestazione compiuta da Thiriet. Per quanto riguarda invece le decisioni del Senato veneziano, si farà d'ora in avanti menzione solo di F. Thiriet, *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Roumanie*, 1 (1329-1399), Paris 1958. Sulla struttura costituzionale di Venezia si veda F. Lane, *Storia di Venezia. Ascesa e declino di una Repubblica marinara*, Torino 1978 (Baltimore 1973), pp. 113-122; M. Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia* cit., pp. 299-365.

<sup>6</sup> A tal proposito si veda M. Sartanaro, *La rivolta di Candia del 1363-65 nelle fonti veneziane*, in «Studi veneziani», 21 (1996), pp. 127-153.

<sup>7</sup> L. de Monacis, *Chronicon de rebus Venetis*, Venezia 1758; N. Trevisan, *Cronaca*, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Cl. VIII, cod. 519 (coll. 8468).

l'insurrezione e la posizione dei ribelli, non rendono invece conto della risposta elaborata – sotto il profilo giudiziario – del governo centrale tra il 1363 e il 1366.

Prima di procedere con l'analisi, sembra utile chiarire brevemente quale fosse il diritto in uso a Venezia e nella sua colonia levantina. A partire dalla seconda metà del XII secolo a Venezia cominciarono a essere redatte collazioni di norme e di leggi che avrebbero assunto nei secoli seguenti sempre maggiore spessore e complessità<sup>8</sup>. Nel 1181 il doge Orio Malipiero si preoccupò di redigere una *promissio maleficiorum* cui seguirà nel 1232 la *promissio de maleficio* del doge Jacopo Tiepolo, il quale provvederà nel 1242 all'ampliamento e alla redazione degli Statuti di Venezia<sup>9</sup>. Al riordino delle procedure voluto dal doge seguirono nel corso del Trecento nuovi aggiornamenti e correzioni tra cui, sempre nel secolo XIV, quelle volute dal doge Andrea Dandolo. La *Consulta ex authenticis* e le *Correttion* del secolo XV chiusero il lavoro sui testi del diritto del medioevo veneziano. La normativa veneziana fu imposta, nei medesimi termini e per il principio di "territorialità del diritto", anche a Creta. Nonostante il difficile controllo iniziale dell'isola – contesa, ancora tra il 1206 e il 1210, tra i Veneziani e il conte di Malta Enrico Pescatore –, lo stesso doge riformatore Jacopo Tiepolo fu nominalmente duca di Candia per otto anni a partire dal 1208; qui egli si occupò dell'esportazione del diritto veneto sull'isola e dell'integrazione di Creta all'interno del quadro normativo della madrepatria<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Per una maggiore conoscenza della storia della legislazione veneziana medievale si rimanda alle opere fondamentali di E. Besta, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, in «Ateneo veneto. Atti», 2 (1897), pp. 302 sgg.; L. Pansolli, *La gerarchia delle fonti del diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970; G. Cracco, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della "Serrata"*, in *Storia della cultura veneta*, 2, *Il Trecento*, a cura di G. Arnaldi, Vicenza 1976, pp. 238-240; G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980; G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-261; A. Padovani, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del comune*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1995, pp. 303-329; G. Ruggiero, *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia cit.*, 3, pp. 389-408; V. Crescenzi, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia cit.*, pp. 409-474; A. Mazzacane, *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 340-347; G. Chiodi, C. Povolo, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, 2, Verona 2004; E. Orlando, *Altre Venezia. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV*, Venezia 2008, pp. 231-356.

<sup>9</sup> *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia 1938 (Memorie del Reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 30/2).

<sup>10</sup> Per quanto riguarda la documentazione normativa, si veda E. Gerland, *Das Archiv des Herzogs von Candia im koenigl. Staatsarchiv zu Venedig*, Straßburg 1899, pp. 93-95; E. Barbaro, *Legislazione veneta. I capitolari di Candia*, Venezia 1940, pp. 62-68, 94-99. Sull'argomento si vedano anche Cozzi, *La politica del diritto cit.*, pp. 224-225; F. Thiriet, *La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, Paris 1959, pp. 124-129; E. Santschi, *Aspects de la justice en Crète vénitienne d'après les Memoriali du XIV<sup>e</sup> siècle*.

Nell'impianto ideologico e politico del Tiepolo non figura la menzione dell'impiego di categorie derivanti dal diritto romano, o *ius commune*. Gaetano Cozzi e Andrea Padovani – riprendendo le conclusioni di Enrico Besta, Lamberto Pansolli e Giorgio Cracco – dimostrano invece come Venezia conoscesse molto bene il diritto romano, sebbene le autorità venete avessero sempre dichiarato programmaticamente la propria estraneità ai principi dello *ius commune*<sup>11</sup>. Il diritto veneto dipendeva da quello romano ed è scorretto pensare a un diritto «creato *ex novo* deducendolo dalla propria coscienza (...) lo *ius romano* fu veramente la base su cui tutto l'edificio giuridico veneziano ebbe a posare»<sup>12</sup>. La conoscenza e l'impiego del diritto romano sono ben testimoniati sia dall'esegesi condotta sui testi di legge veneziani dagli storici del diritto sia dalle fonti stesse. Lo dimostrano le fitte corrispondenze accertate tra il dettato statutario del Tiepolo e il diritto comune<sup>13</sup> e le tracce – più che evidenti, nonostante una certa «originalità dei percorsi»<sup>14</sup> – che riconducono gli atti processuali veneziani ai sistemi procedurali vigenti fuori dalla laguna e incentrati su accuse e inquisizioni e su procedure miste risultanti dalla loro interazione.

È inoltre dimostrata la diffusione dei testi di diritto comune sia a Venezia sia nei suoi domini di Levante. A tal proposito vorrei ricordare il contenuto del testamento di Bartolomeo «de Hengelardis», notaio attivo presso la curia di Candia verso gli anni '30 del XIV secolo. Nel suo testamento, redatto nel 1342, egli lasciò per iscritto di mettere all'incanto i testi di legge di cui si era servito per il proprio lavoro, al fine di pagare i debiti di suo nipote. Bartolomeo enumerò il *Codex giustiniano*, il *Decretum* e altri testi di diritto tra cui una copia della compilazione delle Decretali di Bernardo da Pavia e un estratto del trattato del maestro bolognese Egidio Foscarari: «apparatum decretalium Bernardi, Codicem et Decretum (...) et quandam sentenciam ordinis iudicarij secundum Egidium de Fuscarariis»<sup>15</sup>.

Occorre tuttavia tener presente che nelle diverse redazioni e revisioni dei codici di legge erano vive le consuetudini locali, la cui importanza è fuori discussione; tanto da venire indicate come fondamento della giurisprudenza veneta da Jacopo Bertaldo nel suo *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum* tra il 1311 e il 1313. Inoltre, accanto alle consuetudini e alle norme statutarie, avevano forza di legge anche i *consilia* dei giudici e le *partes*, ossia le numerose delibere prese dal Maggior Consiglio di Venezia in materia di diritto e di

cle, in «Kritika Kronikà», (1972), pp. 294-324; A. Viggiano, *Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello 'Stato da Mar' del Quattrocento*, in *Venezia e Creta*. Atti del convegno internazionale di studi, Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, a cura di G. Ortalli, Venezia 1998, p. 112.

<sup>11</sup> Cozzi, *La politica del diritto* cit., pp. 221-224.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 221.

<sup>13</sup> Si veda Padovani, *La politica del diritto* cit., pp. 304-318; Crescenzi, *Il diritto civile* cit., pp. 409-474.

<sup>14</sup> Orlando, *Altre Venezie* cit., p. 239.

<sup>15</sup> *Wills from Late Medieval Venetian Crete, 1312-1420*, a cura di S. McKee, Washington 1998, 1, doc. n. 311, p. 412. Si veda anche McKee, *Uncommon Dominion* cit., pp. 118 e 229.

procedura. Come avremo modo di osservare, le misure straordinarie prese in relazione alla rivolta di San Tito erano disciplinate proprio dalle *partes* del Maggior Consiglio e dalle decisioni prese di concerto con il Consiglio dei Dieci, magistratura eccezionale creata in relazione a un evento straordinario e destabilizzante quale fu la congiura ordita da Marco Querini e Baiamonte Tiepolo nel 1310 e divenuta un organo stabile della Repubblica nel 1334.

In questo contesto, «tanto la legislazione, quanto la giurisdizione rimase prerogativa dell'unico corpo politico costituito dall'aristocrazia»<sup>16</sup>, in modo particolare in seguito alla cosiddetta Serrata del Maggior Consiglio del 1297 che definì l'accesso alle più alte cariche della Repubblica.

## 2. *Il contesto della rivolta*

A partire dal XIII secolo, la notevole estensione e la posizione geografica resero Creta la base di maggiore importanza del nascente impero coloniale veneziano. Si trattava tuttavia di controllare una realtà sociale complessa e decisa a non sottostare al modello di amministrazione proto-coloniale che Venezia decise di impiantarvi. Donde il nascere di continue ribellioni che indussero nel corso del tempo la Serenissima a rivedere almeno parzialmente le proprie posizioni originarie<sup>17</sup>. Alla fine del Duecento ne derivò un avvicinamento sempre maggiore tra gli interessi economico-politici del ceto dirigente veneziano (i cosiddetti *feudati*) e degli arconti greci. Da questa lenta e discontinua fusione – ufficialmente osteggiata dalla lontana madrepatria – nacque una società veneto-cretese con caratteristiche sue peculiari<sup>18</sup>. Tale comunanza si esplicitò, soprattutto

<sup>16</sup> Mazzacane, *Diritto e giuristi* cit., p. 342.

<sup>17</sup> A tal proposito, si vedano S. Borsari, *Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo*, Napoli 1963, pp. 27-65 e N. Svoronos, *To νόημα και η τυπολογία των κριτικών επαναστάσεων*, in «Symmeikta», 8 (1989), pp. 1-14; F. Thiriet, *Sui dissidi sorti tra il Comune di Venezia e i suoi feudatari di Creta nel Trecento*, in «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 699-712.

<sup>18</sup> Di fronte a una nutrita bibliografia, mi limito a inserire in nota due osservazioni importanti sull'argomento, di Silvano Borsari e Charalampos Gasparis. Nel suo contributo all'interno della *Storia di Venezia* pubblicata dall'editrice Treccani, Borsari afferma che «col succedersi delle generazioni, dove più, soprattutto a Creta, dove meno, si manifestò un processo di sostanziale fusione tra i discendenti dei veneziani immigrati ed alcuni strati della popolazione indigena, che si manifestò non solo sul piano economico, ma anche su quello demografico (matrimoni misti), linguistico e più in generale culturale. Tale processo portò alla formazione di un'aristocrazia veneto-bizantina» (Borsari, *I Veneziani delle colonie* cit., p. 127). Per Charalampos Gasparis, «Without losing their identity or losing sight of their lineage, the Venetian feudal lords of Crete developed singular characteristics that sprang directly from the land in which they had put down roots and from the links they established with both the Greek feudal lords and the agrarian population, which was entirely Greek. Their interests were almost completely identified with Crete, a state of affairs promoted by venetian policy» (Gasparis, *The period of Venetian rule: breaks and continuities during the thirteenth century*, in «*Urbs Capta*». *The Fourth Crusade and its consequences / La IV<sup>e</sup> Croisade et ses conséquences*, a cura di A. Laiou, Paris 2005, p. 238). Sull'argomento, si vedano M. Gallina, *Una società coloniale del Trecento. Creta fra Venezia e Bisanzio*, Venezia 1989, pp. 11-12; N.E. Ka-

a Candia e nelle altre città dell'isola, nei rapporti commerciali, in matrimoni misti e nello sviluppo di un bilinguismo che, dapprima osteggiato, divenne presto una realtà di fatto.

Alla metà del secolo XIV, Creta era divenuta il perno intorno a cui muoveva l'intero impero coloniale veneziano e il suo *regimen* appariva sempre di più impegnato e coinvolto in fitte e importanti relazioni con i Turchi, i quali proprio in quegli anni consolidavano il proprio dominio in Asia Minore. Dopo il coinvolgimento di Creta nella preparazione della crociata antiturca del 1332-1333, alle cui spese dovette partecipare con l'imposizione capillare di pesanti dazi, nondimeno tra il 1337 e il 1353 si giunse alla stipulazione di alcuni trattati con gli emirati di Mentesche e Aydin<sup>19</sup> che di fatto facilitavano i contatti commerciali tra l'isola e le signorie turche della costa sud-orientale dell'Anatolia.

Il contributo di uomini e mezzi da inviare a sostegno della madrepatria nelle operazioni militari e commerciali, in aggiunta al rigido prelievo fiscale imposto all'isola, accentuatosi proprio nel giugno del 1363, crearono le premesse alla rivolta che, esplosa a Candia nell'agosto di quello stesso anno, si sarebbe trascinata per tre anni. In occasione dell'ennesima tassazione imposta per far fronte alle spese di riparazione del porto di Candia, la tensione raggiunse il suo apice ed esplose in forme di violenza organizzata<sup>20</sup>. La rivolta di San Tito si articolò in tre fasi distinte: la prima vide l'affermarsi del *regimen* istituito dai rivoltosi, la seconda si contraddistinse per la reazione veneziana e la riconquista di Candia e delle altre città dell'isola; la terza si concretizzò nella soppressione delle sacche di resistenza dei ribelli che – arroccatisi sulle aspre montagne cretesi – tentarono di coinvolgere più attivamente la popolazione greca autoctona.

La notizia della rivolta di Candia giunse a Venezia ai primi di settembre del 1363 e destò subito preoccupazione. Il governo della Serenissima provvide immediatamente all'invio di un'ambasceria formata da cinque provveditori incaricati di ricondurre i ribelli alla ragione. Ai cinque *provisores* fu esteso l'*arbitrium* di poter sfruttare ogni mezzo legale al fine di addivenire a una conclusione pacifica. Nel documento venne espressa da Venezia tutta l'inquietudine per l'at-

rapidakis, *I rapporti fra "governanti e governati" nella Creta veneziana: una questione che può essere riaperta*, in *Venezia e Creta* cit., pp. 233-244.

<sup>19</sup> Si vedano E. Zachariadou, *Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Mentesche and Aydin (1300-1415)*, Venezia 1983, pp. 187-218. Sul tema si vedano anche i contributi di P. Lemerle, *L'Émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches sur "La Geste d'Umur Pacha"*, Paris 1957 e di Borsari, *I Veneziani delle colonie* cit., pp. 133-136, p. 142.

<sup>20</sup> Scorrendo le delibere delle riunioni del consiglio dei feudati di Candia tra il 1350 e il 1363, appaiono evidenti tutti i problemi legati alla rigida politica di sfruttamento della colonia messa in atto da Venezia. In particolare, emergono con chiarezza gli sforzi del governo isolano nel gestire il prelievo fiscale e il rifornimento di uomini e mezzi per le operazioni militari della madrepatria. In più di un'occasione, già dai primi anni Cinquanta, il consiglio candiota inviò a Venezia lettere e ambasciatori con cui si denunciava l'enorme difficoltà nel fare fronte agli oneri imposti dalla madrepatria ormai avvertiti come una «intollerabilis gravitas quam ipsi feudati (...) patiuntur occasione datiorum impositorum» (*Duca di Candia: quaternus consiliorum (1350-1363)*, a cura di P. Ratti Vidulich, Venezia 2007, p. 239).



tacco subito dalla propria autorità; anche se – in questa fase iniziale – le autorità veneziane lessero nella reazione degli insorti soprattutto il malcontento per le spese relative ai lavori del porto di Candia<sup>21</sup>. Non a caso, Venezia mise subito in chiaro che a proposito del dazio richiesto, i ribelli avrebbero potuto inviare un'ambasceria alla Signoria, anziché agire sconsideratamente, poiché lo sforzo finanziario era diretto «pro conservatione et commodo eorum et totius insule». Nella realtà dei fatti, il governo ribelle aveva tentato in più di un'occasione di rivolgersi alla madrepatria – ricorrendo addirittura alla supplica – per alleggerire la pressione fiscale e per chiedere una condivisione delle spese per i lavori di riparazione del porto di Candia, o quantomeno una sovvenzione<sup>22</sup>.

Una volta giunti a Candia, i provveditori trovarono un'accoglienza a dir poco ostile e vennero ricacciati indietro dai ribelli: ormai era chiaro che ogni sforzo per raggiungere la pace era destinato a fallire. Il problema del prelievo fiscale e i lavori di miglioria al porto di Candia apparivano ormai e con ogni evidenza questioni superate. Il 20 ottobre del 1363 Venezia prese definitivamente atto

<sup>21</sup> «Et ibi facietis ambaxatam illis deinde, ostendentes admirari de novitate occursa, recordantes eis, quod ipsi sunt carnes de carne nostra et os de ossibus nostris, et qualiter eos tractavimus in cunctis necessitatibus suis, effundendo sanguinem nostrum et ponendo sine ullo respectu personas et havere nostrum pro bono eorum; et cum aliis verbis et modis decentibus procuretis ipsos reconciliare et reducere ad obedientiam et fidelitatem nostram, dicendo quod illud, quod erat factum de datiis, erat pro conservatione et commodo eorum et totius insule, et si gravabantur, debebant ad nos mittere et recurrere, qui semper fuimus sibi gratiosi, sicut ipsi sciunt (...) Habeatis plenam libertatem et arbitrium per maiorem partem tam super dictis datiis, quam super remissione offensarum et iniuriarum quas fecissent, et super omnibus aliis et singulis, que possent spectare pro reconciliatione et reformatione insule, ut redeant ad obedientiam et fidelitatem nostram, providendi, tractandi, expendendi, faciendi et ordinandi in omnibus et per omnia, sicut haberet consilium rogatorum (...) et super hoc dedimus vobis litteras apertas et sindacatum, sicut opus est» (Jegerlehner, *Der Aufstand* cit., pp. 107-108).

<sup>22</sup> A tal proposito si veda il documento della seduta del consiglio candiota del 29 maggio del 1356 in cui il governo isolano esprimeva tutte le sue preoccupazioni per le ripercussioni delle imposizioni relative alla riparazione del porto e in cui chiariva la propria posizione economica: «Nobis aliquam gravitatem impositionum tam eciam quoniam ipsorum datiorum occasione, gravamen et nostre ac eciam omnium vestrorum huiusmodi \*\*\* importabilium, non valentes tante gravedini resistere, nos ceterique vestri fideles huius insule irreparabiliter et \*\*\* et maximam ruinam pateremur nisi succurratur de oportuno vestre subvencionis remedio. Suborta est insuper inter omnes vestros de hinc occasione ipsorum datiorum materia murmurandi et cum indesueti lamentamine exclamandi quod quanto periculo subiacet vestre magnitudinis relinquimus arbitrio, mormorantes vestro dominio quod a tempore quo hic portus vester Candide cepit reparari cuius \*\*\* habemus, maiora laboreria in eo facta fuerunt et nichilominus multa datia vel alia mora in hac vestra Civitate \*\*\* imposita vel statuta. (...) ne videamus desides et remissi et ne nos tamquam conscios tante ruine meritamus \*\*\* increpandi, reverenter supplicando quatenus habito respectu ad predicta et statum huius insule vestre taliter pro \*\* circa revocationem et defalcationem supra-scriptorum datiorum sic remediabiliter provideatis quapropter nos in possessionem nostre \*\*\* possessa et usitata et a ducali dominio conservata, valeamus nostrorum contentum mercatorum conservare \*\* \*\*\* predictae» (*Duca di Candia: quaternus consiliorum 1350-1363* cit., pp. 120-121). Sulla supplica graziosa rivolta alla madrepatria, si veda *ibidem*, pp. 124-127. Gli asterischi indicano le lacune del testo.

della volontà di perseverare degli insorti. Da un documento veneziano sappiamo che i ribelli inviarono a Corone, Modone e Negroponte una serie di missive per invitare le autorità e gli abitanti di quei luoghi a unirsi a loro, ma Venezia riuscì a bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di contatto tra gli insorti di Creta e le altre aree soggette al proprio dominio in Romània<sup>23</sup>.

Il 29 ottobre una *commissio* ducale deliberò l'invio di una spedizione armata di cui facevano parte cinque nuovi provveditori, i quali ricevettero dalla Signoria istruzioni precise circa il comportamento da adottare. Nel documento la posizione dei ribelli rispetto alla Signoria era chiara: essi si configuravano ormai come traditori manifesti e ai provveditori fu ordinato di intervenire con ogni mezzo per recuperare l'isola. Il documento formalizzò così il tradimento dei ribelli di Candia, ma fu necessario un ulteriore passaggio per inchiodarli definitivamente allo status di ribelli.

Da un punto di vista giudiziario, tale passaggio doveva obbligatoriamente passare attraverso la diffamazione ufficiale dei rei, i quali andavano privati di ogni diritto giuridico e declassati programmaticamente al rango di gente di *mala fama*<sup>24</sup>. Nel 1364 il governo veneziano provvide alla loro proscrizione con una nuova *commissio* secondo la quale i dieci capi ribelli dovevano ricevere una pena pari alla gravità di quanto commesso: «et fiat in partibus illis, ubi commiserunt tantum malum, sicut de proditoribus et rebellibus nostri Communis»<sup>25</sup>. Essi avrebbero potuto essere graziati e ottenere il perdono solo qualora si fossero traditi a vicenda, consegnando agli ufficiali veneziani i propri compagni, vivi o morti. La proscrizione rappresentava una stigmatizzazione quasi definitiva dei capi della rivolta e acquisiva un valore giuridicamente attivo, la cui unica deroga poteva consistere in un secondo tradimento – operato stavolta all'interno della stessa cerchia ribelle – e quindi capace di reintegrare il reo all'interno della società civile. In quanto traditori *manifesti* i ribelli dovevano essere proscritti non solamente dalla madrepatria: pertanto la Serenissima provvide al loro discredito infamante anche a livello internazionale. Creta fu quindi isolata da ogni

<sup>23</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 33v.

<sup>24</sup> La *mala fama* costituiva già di per sé stessa uno degli elementi più forti per procedere all'eccezione dalle procedure standard. In tribunale pesava come prova schiacciante e implicava la perdita delle normali garanzie legali. Sull'argomento si vedano F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985; J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XV siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147; M. Vallerani, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-112; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.

<sup>25</sup> Jegerlehner, *Der Aufstand* cit., p. 121. Com'è noto, i dieci capi della rivolta proscritti ufficialmente furono Marco Gradenigo *maior*, Tito Venier, Baiardo Gradenigo, Teodorello Venier, Bartolomeo Grimaldi, Francesco Mudazzo, Marco Fradello, Giorgio Bardo, Gabriele del Abbado e Zanachi Rizzi. Sul loro coinvolgimento nei fatti si veda la dettagliata prosopografia offerta da Sally McKee nel suo studio sulla rivolta. A tal proposito, si veda McKee, *The revolt of St. Tito* cit., pp. 187-204.

possibile alleato, dal re di Cipro e di Ungheria a Giovanna regina di Sicilia, dal capo degli Ospitalieri di Rodi a Urbano V. I Turchi parteciparono come mercenari alle operazioni militari veneziane e il duca di Genova si mantenne neutrale<sup>26</sup>. Era pertanto lecito per Venezia reprimere la rivolta e – in sintonia con quanto scritto dal re di Cipro Pietro I in risposta al doge – «*propter iustam causam (...) contra ipsos procedere*»<sup>27</sup>. Infami evidenti, traditori della propria stirpe e usurpatori dell'autorità veneziana, i rivoltosi furono condannati a restare soli nella loro disperata resistenza.

Il concetto di *iusta causa* giustificava l'uso di strumenti di repressione extra-ordinari cui «ci si richiamò di volta in volta all'urgenza di una *necessitas* o più vagamente di una *utilitas*»<sup>28</sup>. Insistere a lungo sugli aspetti formali e intrinseci della giustificazione di un'azione «straordinaria» attraverso la formulazione di un principio di *publica utilitas* esprimeva l'esigenza di procedere il più brevemente possibile alla repressione.

Nel 1364, di fronte ai successi militari di Luchino Dal Verme, la paura cominciò a pervadere gli animi degli insorti, i quali, ormai apertamente in difficoltà, commisero azioni che furono naturalmente interpretate dalla cronachistica ufficiale come infami e criminali. Tra queste, un posto di prim'ordine spetta a due avvenimenti, vale a dire al tentativo – fallito – di offrire l'isola di Creta alla Repubblica di Genova (che preferì continuare a rimanere neutrale) e al progetto di uccidere tutti i *latini* contrari al nuovo *regimen*, ordito dal nobile veneziano Leonardo Gradenigo Calogero. Convertitosi all'ortodossia, Leonardo coinvolse nel suo progetto il monaco greco Milleto, il quale, dopo avere eliminato numerosi membri influenti del Consiglio dei feudati di Creta, finì egli stesso vittima della confusione che regnava tra le file degli insorti.

Secondo il cronista veneziano Lorenzo de Monacis le cause della ribellione furono da imputare al benessere e alla forza economica generati nel periodo di relativa tranquillità seguito ai moti di rivolta della popolazione autoctona che avevano attraversato il secolo XIII e buona parte del successivo. Secondo il suo dire, si era verificato un processo che si era evoluto «a securitate (...) in otium, ab otio in luxum, a luxu in superbiam»<sup>29</sup>. Le pagine della cronaca che seguono il resoconto dell'attacco e della presa del potere da parte degli insorti, insistono con estrema cura nel descrivere la natura illegittima del nuovo governo sull'isola:

Veneti et marinarii, qui erant in portu, moti hoc tumultu rebellionis veniunt armati ad portam maritimam civitatis, sed intrare prohibentur; postea data fide, ut prosequerentur eorum agenda, arte eretica per fraudem capti spoliarunt et carceribus mancipantur. Carcerantur et alii originales Veneti Candidae reperti. Inde, lapsu paucorum

<sup>26</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 1, pp. 96-97; 2, pp. 391-394.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 97.

<sup>28</sup> E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 1, Milano 1962, p. 104.

<sup>29</sup> De Monacis, *Chronicon de rebus Venetis* cit., p. 172.

dierum suggestu flagellum rebellium Candidensium Chanea, Rethimum et Sithia, et omnia castra insulae uniformi dispositione rebellant. (...) Rebelles constituunt Gubernatorem et rectorem insulae Marcum Gradonigo senem, dantque sibi quatuor consiliarios (...) Hi in sui regiminis exordio XIII augusti ad amplificandam superstitionem Graecorum pro captanda eorum benevolentia faciunt contra catholica decreta aliorum regiminum proclamari, quod quilibet Graecus sine licentia regiminis ubi, quando et quomodo sibi placuerit, vadat ad faciendum se fieri Papatem Graecum et libere revertatur ad insulam. XIII augusti consultantibus in palatio rebellibus, an vexillum solitum Sancti Marci, an Sancti Titi elevarent: fit concursus vulgi in platea vociferantium: Vivat Sanctus Titus. Decretum est igitur figuram Sancti Titi erecto vexillo terra, marique deferri, et publice in omnibus partibus elevari: dicto die, dum vexillum Sancti Titi proclamante vulgo supra campanile hoisublatum esset in altum, pedes figure Sancti supino capite erant superiores: hoc omen multos terruit ex fidelibus. Dant fidem ad tempus debitoribus spiritualium personarum, remittunt condemnationes pecuniarias, absolvunt homicidas, fures, latrones, praedatores et alios, qui *enormia facinora* patraverunt, si Dominio suo sex mensibus gratis militent<sup>30</sup>.

Gli «enormia facinora» che descrive De Monacis sono un esempio dello stravolgimento della normalità compiuto dagli insorti e designano bene l'usurpazione delle facoltà giurisdicenti della madrepatria. Non solo si procedette al reintegro grazioso dei «banditi» nel corpo sociale candiota, ma vennero legalizzate le pratiche religiose dei greci definite dal nostro cronista «superstitio»; e tutto ciò «pro captanda eorum benevolentia». L'avvicinamento alla cultura greca e all'ortodossia mostrava il perseverare nella gravità e nell'errore da parte dei rivoltosi. Tale avvicinamento fu stigmatizzato anche da Francesco Petrarca, che in quegli anni risiedeva a Venezia. In una delle due lettere «senili» indirizzate a Bonaventura Baffo di Venezia, il poeta si esprime usando il medesimo patrimonio concettuale, arricchito di parallelismi eruditi e retorici derivati dalla cultura classica. Nelle lettere petrarchesche Creta risulta attraversata da un «odium nephariae rebellionis» che avrebbe spinto Venezia, «ante alias nunc amica iustitiae, multiplicatis iniuriis exacerbata et ob id native parumper oblita dulcedinis, cruenta perfidie ultrix acrior potentiorque consurgat in illos patrie proditores, quos Venetos putabamus – quid non dies longior mutatique celi qualitas potest! – Cretenses invenimus, non presenti tantum nostro sed antiquo tam poetico quam apostolico testimonio infames (...) Habitu ac nominibus Veneti, proposito atque animis hostes erant, quos vivos ac mortuos male perdat mendaciorum et nequitie ultor Christus»<sup>31</sup>.

Nell'opinione di De Monacis il benessere raggiunto aveva generato nei coloni veneziani residenti a Creta un irrefrenabile desiderio di sfida nei confronti della Repubblica di San Marco. De Monacis è infatti lapidario nell'indicare come «Venetos in se pleno retinuisse iure merum mixtumque totius insulae impe-

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 174-175.

<sup>31</sup> F. Petrarca, *Le senili*, a cura di G. Martellotti, Torino 1976, pp. 46-48. Il Petrarca fu ugualmente testimone della vittoria di Luchino Dal Verme, suo amico personale e nelle stesse lettere senili scrisse dei festeggiamenti solenni indetti in seguito alla vittoria sui ribelli di Candia. A tal proposito, si veda Petrarca, *Le senili* cit., pp. 51-63.

rium»<sup>32</sup>. Si tratta di un'indicazione precisa che identifica il vero senso dell'autonomia rivendicata dagli insorti, e di conseguenza qualifica l'aspetto più nocivo della loro colpa. Con la locuzione «merum et mixtum imperium» si intendevano nel linguaggio giuridico medievale gli attributi più importanti che qualificavano la *iurisdictio*, ossia la funzione suprema dell'esercizio del potere da parte del titolare della potestà pubblica, fosse questi un principe, un re o la Serenissima Signoria<sup>33</sup>. Il *merum et mixtum imperium* poteva venire delegato ad autorità subordinate. Secondo quanto scrisse De Monacis, gli insorti del 1363 scavalcarono direttamente e consapevolmente quest'ordine per assumere il potere in prima persona. L'autonomia rivendicata dai ribelli voleva innanzitutto liberarsi dalla soggezione alla *iurisdictio* e dal potere giudicante di Venezia e ciò appariva tanto più grave in quanto il processo di rivendicazione era condotto sul medesimo piano ideologico e giuridico da parte degli insorti.

Marco Gradenigo *senex*, una volta esautorato il duca in carica Leonardo Dandolo, assunse il titolo di *gubernator et rector Crete*, favorendo la continuità con la tradizione veneziana. Gli stessi bandi ricordati da De Monacis e promulgati nei primi mesi di governo – in primo luogo quelli relativi alla libera ordinazione del clero greco<sup>34</sup> – di fatto si esprimevano attraverso le medesime formule impiegate dall'amministrazione veneziana. Come comprovano, al momento dell'entrata in carica di Marco Gradenigo, una serie di ordinanze tra cui la revoca di condanne penali per chi avesse prestato giuramento al nuovo governo, il regolamento del porto d'armi in città e quello dei Signori di Notte, il corpo poliziesco creato in quel torno di anni a Venezia e poi passato a Creta; regolamenti tutti che furono integrati nel sistema di gestione messo in atto dai ribelli<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> De Monacis, *Chronicon de rebus Venetis* cit., p. 173. Come evidenzia Monica Sartanaro, il riferimento all'appropriazione del «merum et mixtum imperium» da parte degli insorti compare anche in altre due cronache: la *Cronaca Pseudo-Zancaruoia, dalle origini della città al 1442* (in realtà un volgarizzamento dell'opera di De Monacis) e nella tarda *Cronaca detta Savina sino al 1612*. Si veda Sartanaro, *La rivolta di Candia* cit., p. 130.

<sup>33</sup>A tal proposito, si vedano P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969; L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), p. 346.

<sup>34</sup> «Tempore regiminis magnifici domini Marci Gradonico gubernatoris et rectoris Crete suique consilii (...) clamatum fuit publice per Iohannem Marino gastaldionem, quod ordo et bannum facti tempore regiminis domini Marini Grimani, quondam duce Crete et sui consilii de promotione illorum Grecorum volentium effici papates, sit et esse debeat totaliter revocatus et annullatus. Et de cetero sit licitum cuilibet volenti effici papates ire quocunque ad quocunque voluerit, ad faciendum se fieri papatem et redire ad insulam libere et absque aliqua pena». La trascrizione delle importanti rubriche dei bandi del 1363 si trova in Jegerlehner, *Der Aufstand* cit., pp. 101-107.

<sup>35</sup> Sul reclutamento e il funzionamento dei Signori di Notte a Creta si vedano le ordinanze ducali trascritte in Barbaro, *Legislazione Veneta* cit., pp. 73-74, 80-85. Sui *Domini de nocte* a Venezia, si veda E. Crouzet Pavan, «Sopra le acque salse». *Espace, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge*, 2, Roma 1992, pp. 802-808; G. Ruggiero, *Patrizi e mafattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982, pp. 68-78; Ruggiero, *Politica e giustizia* cit., p. 396.

Gli storici moderni concordano nel ritenere che la ribellione fosse originata da un indignato dissenso nei confronti di una situazione ormai difficilmente sostenibile e percepita come tale sia dagli stessi coloni veneziani sia dai ceti superiori dell'aristocrazia cretese decisi a rivendicare l'autonomia politica dalla madrepatria e a opporsi a una politica di sfruttamento avvertita come sorda ai propri bisogni e sfavorevole ai traffici commerciali che l'élite isolana intendeva promuovere a Creta stessa e fuori dalle acque che la circondavano.

Sono conclusioni giuste, a cui è possibile aggiungere qualcosa in più. L'immissione degli arconti greci tra le file del consiglio dei feudati di Candia, la parità di diritto e di diritti sancita dal governo ribelle nei confronti dell'ortodossia, la liberazione da ogni obbligo giudiziario nei confronti di quanto stabilito dall'amministrazione del duca inviato dalla madrepatria sono tutti segni inequivocabili di una presa di posizione comune di fronte a Venezia. Di certo gli insorti non si proponevano di mutare le forme istituzionali del sistema in vigore, ma di impadronirsene, sicché il *Regimen* rimase fundamentalmente inalterato nella sua costituzione interna. Si tratta di un elemento importante e che non fu una caratteristica esclusiva del caso in questione<sup>36</sup>.

Tra i provvedimenti adottati dai ribelli spicca il conferimento della cittadinanza, che potrà essere ottenuta da «omnes et singuli forenses cuiuscunque conditionis existant, qui decetero quocunque tempore venerint in Cretam et habitaverint in Creta cum suis familiis per annos tres continuos, tractentur et sint cives Crete»<sup>37</sup>. Ora, è noto cosa significasse essere *civis* nel Medioevo comunale, quali diritti comportasse e che vantaggi derivassero dalla partecipazione attiva alle forme comunitarie proprie della gestione comunale. Come ha osservato Reinhold C. Mueller, «la naturalizzazione di stranieri e forestieri come cittadini portava loro dei vantaggi concreti, innanzitutto degli sconti doganali sul commercio, la possibilità di entrare in società con veneziani, il diritto di acquistare una casa e di investire in titoli di stato nel mercato libero»<sup>38</sup>. I nuovi *cives* dovevano contribuire a *onera e factiones* al comune (ossia le imposizioni dirette e gli incarichi civici), ma tali obblighi recavano con sé grandi privilegi sia di fatto sia di diritto, senza contare che Venezia interpretava la contribuzione al debito pubblico come un'espressione dell'impegno civico dei cittadini, «come una forma di investimento, vale a dire come l'acquisto di una quota di partecipazione nel buon funzionamento della società»<sup>39</sup>. In linea generale in-

<sup>36</sup> Si veda J.-C. Maire Vigueur, *Le rivolte cittadine contro i "tiranni"*, in *Rivolte urbane e rivolte cittadine* cit., p. 366.

<sup>37</sup> Jegerlehner, *Der Aufstand* cit., p. 104.

<sup>38</sup> R.C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010, p. 30.

<sup>39</sup> Si vedano M. Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia* cit., pp. 304-312; R.C. Mueller, «*Veneti facti privilegio*»: stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo, in *La città italiana e i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII secolo*, a cura di D. Calabi, P. Lanaro, Roma-Bari 1998, pp. 41-51; Mueller, *Immigrazione e cittadinanza* cit., pp. 17-59. Cfr., inoltre, G. Trebbi, *I diritti di cittadinanza nelle repubbliche italiane della prima età moderna: gli esempi di Venezia e Firenze*, in *Cittadinanza*, a cura di G. Manganaro Favaretto, Trieste 2001, pp. 155-167. In

fatti, un cittadino godeva pur sempre di uno statuto concreto che lo differenziava da chi era *forinsecus*, termine che qualificava una condizione sociale, psicologica e giuridica<sup>40</sup>. Essere all'interno della società comportava garanzie a livello legale che inserivano l'individuo all'interno di una rete di libero scambio economico e sociale.

La concessione della cittadinanza fu dunque pensata e praticata come atto sovrano sia da Venezia sia dai ribelli di Creta che, figli di questa politica, la usarono come uno degli aspetti distintivi della loro pratica di governo, non esitando ad abbassare il prerequisito di cittadinanza nella residenza minima sull'isola da venticinque a soli tre anni<sup>41</sup>. Inoltre, la cittadinanza che i ribelli inserirono nel bando del 1363 si dichiarava apertamente "cretese" e l'impiego specifico del termine *civis Crete* appare di grande importanza. Tale definizione di cittadinanza non indicava solo essere abitanti dell'isola di Creta, ma anche e soprattutto appartenere a un insieme compatto di persone aventi uguali diritti civili e capaci di prendere coscienza di tale posizione nell'elaborare forme complesse e dinamiche di governo. Certo Venezia considerava gli abitanti di Creta come cittadini – così come a Costantinopoli, Negroponte, Corone e Modone – tuttavia, si trattava sempre di cittadini *di Venezia* e non di *cives* appartenenti a entità istituzionali e politiche autonome<sup>42</sup>. Il provvedimento adottato dai ribelli si poneva quindi in diretta concorrenza con le decisioni della madrepatria e il riferimento alle responsabilità civili e militari (le *factiones*) che i nuovi cittadini avrebbero dovuto adempiere, identifica il livello di legittimità che gli insorti avocavano a sé e la capacità di presentarsi come un organismo politico autonomo.

Ci sembra quindi lecito affermare che i ribelli non furono latori di una cultura politica diversa o alternativa da quella della madrepatria, quanto piuttosto che il loro tentativo fu quello di offrire una rielaborazione originale di quei medesimi strumenti di governo che ritroviamo in quegli stessi anni a Venezia. Le cariche ufficiali, le funzioni dei consigli, gli uffici e le modalità di governo rimanevano le stesse, a cambiare erano gli individui che occupavano quei posti. Nell'ottica veneziana, invece, l'autonomia rivendicata assumeva caratteri

linea generale, sul tema, si vedano anche D. Quaglioni, *The legal definition of Citizenship in the Late Middle Ages*, in *City States in classical Antiquity and Medieval Italy*, a cura di A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen, Stuttgart 1991, pp. 155-167; M. Vallerani, *Introduzione*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo* cit., pp. 14-15.

<sup>40</sup> Si vedano Mueller, *Immigrazione e cittadinanza* cit., p. 19; Todeschini, *Visibilmente crudeli* cit., pp. 52-56; G. Todeschini, *Fiducia e potere: la cittadinanza difficile*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere* cit., pp. 15-26.

<sup>41</sup> Si veda la nota 21. Prima dell'intervento dei ribelli, a Creta, vigeva ancora la normativa veneziana che, proprio nel 1361, aveva nuovamente innalzato la soglia di residenza dai dieci anni previsti dal decreto del 1348, pensato in conseguenza alla crisi demografica dovuta alla pestilenza e riconfermato nel 1358. A tal proposito si veda Mueller, *Immigrazione e cittadinanza* cit., pp. 24-27.

<sup>42</sup> Si vedano S. Borsari, *Studi sulle colonie veneziane di Romania nel XIII secolo*, Napoli 1966, pp. 107-132; S. Borsari, *L'Eubea veneziana*, Venezia 2007, p. 26 sgg.; Mueller, *Immigrazione e cittadinanza* cit., pp. 23-24, 49, 55.

più preoccupanti, dando origine a un ripensamento generale delle forme di esercizio del potere dal quale potevano scaturire nuove formazioni sociali, tali da mettere in crisi le fondamenta del sistema politico-economico che Venezia andava perseguendo. Per le autorità veneziane, la rivolta di San Tito rappresentava dunque un'anomalia eccezionale, da combattere con ogni mezzo.

### 3. *L'attività giudiziaria*

Per cogliere il senso dell'attività giudiziaria svolta dai provveditori a Creta, occorre concentrarsi su una serie di documenti contenuti nei *Libri Commemoriali* di Venezia. Si tratta essenzialmente dei resoconti dettagliati di alcuni processi celebrati a Candia tra il 1364 e il 1367, che attestano l'emissione di 49 sentenze nei confronti di altrettanti ribelli. Attraverso le missive i provveditori informarono con regolarità la Signoria circa l'esecuzione degli ordini ricevuti e, in alcuni casi, si soffermarono con attenzione sui singoli passaggi procedurali adottati nel corso dei processi. Tra le carte di questi atti giudiziari si trovano anche alcune disposizioni ducali inerenti talune misure straordinarie da applicarsi su larga scala in territorio cretese, tra cui la concessione di un'amnistia generale nel 1364 e la copia di due *consilia* di esperti di diritto del 1367 circa il risarcimento delle vedove dei feudati ribelli giustiziati e la revoca del bando, del confino e di tutte le sentenze di condanna comminate dai *provisores* attraverso la formula del perdono grazioso. Si tratta di due documenti di capitale importanza e di cui discuteremo più avanti.

Ciò che occorre affermare sin d'ora è che tutti questi documenti, largamente ignorati dalla storiografia, attestano l'evidenza dell'impiego massiccio e mirato delle procedure extra-ordinarie originate all'emergenza della repressione e prima fra tutte, della procedura inquisitoria. Com'è noto, tale emergenza di difesa delle istituzioni permetteva di derogare alle norme che prevedevano la presenza di un accusatore per dare avvio al procedimento; la *fama* del fatto e quella di chi vi era implicato sostituivano la denuncia e si procedeva *ex officio*<sup>43</sup>. All'interno dei nostri documenti, i passaggi procedurali non tralasciano i particolari e mostrano i metodi ritenuti i più validi per raggiungere questa verità assoluta, come ad esempio, la tortura giudiziaria. È stato ormai appurato che la somministrazione dei tormenti era regolata e non poteva essere applicata indiscriminatamente, ma certamente forniva al giudice lo strumento più forte per ottenere la confessione dell'imputato<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Si veda M. Vallerani, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.

<sup>44</sup> Si veda J. Chiffolleau, «*Contra naturam*». *Pour un approche casuistique et procédurale de la nature médiévale*, in «*Micrologus*», 4 (1996), p. 298; M. Sbriccoli, «*Torquendum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 17-33; P. Marchetti, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale in età moderna*, Milano 1994, pp. 20-128.



Le notizie sull'attività giudiziaria dei provveditori si aprono con l'interrogatorio di Leonardo Gradenigo Calogero e di Pietro da Fermo, colpevoli di essersi recati a Genova per consegnarle l'isola di Creta<sup>45</sup>. Di questo importante processo conosciamo unicamente il capo d'accusa e i brevi resoconti dei due interrogatori, mentre le fonti narrative testimoniano l'esito della sentenza: tutti i partecipanti alla missione furono condannati a morte<sup>46</sup>. Gli interrogatori sono molto concisi e mirano all'accertamento delle modalità con cui i ribelli si erano serviti di un'ingente cifra di denaro pubblico per trattare la cessione di Creta coi genovesi. Fatto gravissimo che permise ai provveditori di sfruttare tutti i mezzi a loro disposizione per ottenere quella confessione piena degli imputati che giustificò la condanna alla pena capitale.

Tra le sentenze dei provveditori spicca l'applicazione, il 27 luglio del 1364, della *commissio* ducale del 12 giugno dello stesso anno con cui si bandiscono solo – e solo se i provveditori lo riterranno opportuno – quegli esponenti dei Gradenigo e dei Venier che allora abitavano a Creta e che si erano posti a capo degli insorti:

Volumus et mandamus quod, quam citius esse potest, dictarum duarum domorum, scilicet de Ca' Gradonigo et de Ca' Venerio qui, tempore rebellionis, habitabant in Candida et quos nostri provisoires habebant fuisse manifestos proditores et malos contra statum nostrum debeant iustificare in personis, sicut eis videbitur convenire pro honore nostro et *secundum culpas eorum*; illos autem de duabus domibus predictis contra quos videretur eis non esse procedendum in personis, debeant omnes bannire perpetuo de insula Crete, cum omnibus familiis suis, non mittendo eos in aliquo loco, vel terra nostra (...) bona vero omnia illorum qui fuerint iustificati vel quibus dabitur dannum perpetuum, ut est dictum, veniant in nostro Comune<sup>47</sup>.

La decisione del Collegio della Serenissima si trova citata e commentata anche nelle cronache coeve, dal De Monacis al Trevisan, dov'è presentata come una vendetta legittima nei confronti delle famiglie traditrici<sup>48</sup>. Ma le fonti documentarie permettono a riguardo ulteriori considerazioni. Nell'ordine ducale fu fatta esplicita menzione di tutti gli esponenti delle famiglie ribelli, i cui beni, una volta espulsi i traditori, dovevano venire incamerati dalla Signoria per restare, secondo le parole del Collegio, «obligata semper nostro comuni». Nel documento di pubblicazione dell'ordine ducale i provveditori riportarono anche ulteriori disposizioni del governo centrale. Secondo un dettato giuridico eclettivo molto preciso, si dispose che i figli dei traditori, qualora avessero pre-

<sup>45</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, pp. 400-401.

<sup>46</sup> La galea che riportava a Creta gli ambasciatori di ritorno da Genova approdò a Sithia quando Candia era già stata recuperata. I ribelli tentarono invano la fuga e «per unam galeam missam per Provisoires ducuntur Candidam, et puniuntur supplicio capitali» (De Monacis, *Chronicon de rebus Venetis* cit., p. 184).

<sup>47</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 99v; *Délibérations des assemblées vénitiennes* cit., 2, pp. 276-277.

<sup>48</sup> Si vedano De Monacis, *Chronicon de rebus Venetis* cit., p. 185; Trevisan, *Cronaca* cit., f. 117v.

sentato agli ufficiali veneziani una «causa *rationabilis et manifesta*»<sup>49</sup>, avrebbero ottenuto la dispensa dal provvedimento di esilio in madrepatria. Nella stessa commissione ducale inoltre, il Doge avvertì i provveditori di valutare con molta attenzione la posizione giudiziaria di Giovanni Gradenigo Miliarese e Maffeo Gradenigo de la Zifirachia che pare fossero totalmente estranei ai fatti e contrari alla condotta dei loro parenti. La decisione dei *provisores* tenne conto dell'ammonizione ducale e decretò che «suprascripti Joannes Gradonico Miliarese cum suis filiis et Mapheus Gradonico de la Zifirachia remaneant in Creta et sint in suo [di Venezia] arbitrio»<sup>50</sup>. Dunque si circoscrisse l'ambito della rivolta e dell'applicazione delle punizioni. Con un altro documento di agosto i *provisores* informarono la Signoria di aver ordinato la visura di «omnia feuda et cavallarias» dei membri delle due famiglie, affinché ne disponesse<sup>51</sup>.

L'interpretazione fedele dell'ordine ducale spiega la permanenza sull'isola di numerosi membri delle due famiglie ribelli rilevata da Sally McKee<sup>52</sup>; ma soprattutto permette di vedere in azione i dispositivi eccettuativi messi in campo da Venezia proprio nello svolgersi della fase repressiva più intransigente. Mentre venivano banditi gli appartenenti alle famiglie Gradenigo e Venier, e i loro beni erano incamerati, si derogava a tale rigidità facendo riferimento al principio di una *causa rationabilis et manifesta* capace di ovviare al carattere straordinario del caso. L'insistere su questa clausola speciale permette di cogliere bene sia l'estensione dei poteri straordinari che venivano concessi sia il limite posto da Venezia all'arbitrio dei suoi magistrati.

Il 5 agosto del 1364, Giovanni Mocenigo provveditore a Chanià scrisse al Doge per metterlo al corrente del processo celebrato contro Guido di Pavia, un tempo uomo di spicco della Signoria e ora traditore. L'accusa era di avere esercitato abusivamente e per conto del governo ribelle l'ufficio di cancelliere presso la curia di Chanià. Nel resoconto del processo, scritto in terza persona dalla stesso Mocenigo, si scorgono da subito gli elementi incriminanti:

Cum Guido de Papia, qui exercebat officium cancellarie huius terre a multo tempore citra, habuerit multa beneficia a Dominacione ducali in insula Crete, videlicet in Sitia (...), in Candia, ubi scriba fuit iudicum, et tunc in Canea, ubi erat vicecancellarius, constitutus per egregium dominum Petrum Delphino olim rectorem Caneae, et similiter in Veneciis et aliis locis subditis Dominacioni habuerit beneficia; et tunc tempore rebellionis, *ingratus beneficiorum, iuravit rebellibus contra statum et honorem Dominacionis ducalis, exercendo sponte officium cancelarie ad beneplacitum ipsorum rebellium; que omnia sunt gravia, et gravissima, et pro exemplo aliorum nullatenus tollenda*, egregius et potens dominus dominus Iohannes Mozenigo, honorabilis provisor in Creta, nolens quod hoc impunitum procedat, et quod de cetero similia facere non presumat, imo transeat omnibus in exemplum, sentencialiter procedi mandavit contra dictum Guidonem hoc modo, videlicet: quod dictus Guido sit perpetuo bannitus de insula Crete, et de Veneciis, et om-

<sup>49</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 403.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 405.

<sup>52</sup> McKee, *The revolt of St. Tito* cit., pp. 187-193.

nibus terris et locis subditis communi Veneciarum, ita quod si aliquo tempore se permiserit reperiri in aliquo locorum predictorum, poni debeat in carceribus, ubi finire debeat vitam suam. Et etiam (...) dominus provisor (...) condemnavit ipsum Guidonem in yperpiros CC, que devenire debeant in hoc commune<sup>53</sup>.

La colpa di Guido fu «gravissima»; egli aveva deliberatamente («sponte») tradito la fiducia e i benefici ottenuti in precedenza da Venezia, e l'insistenza sul *cursus honorum* dell'imputato prima dello scoppio della rivolta rivela l'amarrezza per il tradimento di un uomo reputato tra i più fedeli. L'offesa non poteva essere tollerata e la sentenza fu l'esilio che lo avrebbe privato dei diritti civili a Venezia e in tutti i domini della Signoria.

Tra le pene comminate, l'esilio e la pena di morte rappresentano la maggioranza delle sentenze contenute nei *Libri Commemoriali*. Ma quale discriminare interveniva a decretare la scelta tra l'esilio e la pena capitale? Il punto di partenza era il medesimo (il tradimento), ma l'elenco dei principi aggravanti stabilito dal giudice *ad arbitrium suum*, poneva il condannato a morte su di un piano giuridico differente dal quale, data l'eccezionalità del caso, solo l'intervento diretto della *potestas* della Signoria poteva determinare la remissione. Ne esamineremo un esempio che rimanda al processo celebrato nell'ottobre del 1364 a Chanià e da cui si scorge con precisione lo sviluppo della procedura inquisitoria nei suoi linguaggi e nelle sue tecniche:

Serenissime Domine, ut de singulis occurrentibus *veram et plenam informacionem* habere possitis, *nephandum scelus et horendum temerarie attentatum* per Nicolaum Meganoproditorem, qui in hac terra notabilis nobilis habebatur, Dominacioni vestre significare curavi, ut de commissis per eum contra honorem Dominacionis vestre, miraculose habitis et inventis, pena quam tulit Dominacioni vestre plenius innotescat, et cunctis transeat in exemplum. Noscat ergo Dominacio vestra quod idem Nicolaus Miegano, *pessimus proditor, ut habui per confessionem suam, die Sabati XII mensis presentis, sine aliqua tortura sibi facta, licet die Veneris proxime antecedenti habuerit tormenta, tam cum fune quam cum igne, michi manifestavit et confessus fuit qualiter in tractatu erat cum Tito Venerio proditore, ad eum eundi, volendique vivere et mori secum, pugnandique simul cum eo hanc terram, essendique simul cum ipso contra honorem Dominacionis vestre in subversionem status huius terre*<sup>54</sup>.

Al centro dell'inquisizione si trovava il «tractatum» stipulato con Tito Venerio, ossia una congiura, diretta al sovvertimento delle condizioni in cui si trovava l'isola («in subversionem status huius terre»). L'attentato era talmente «horendum», «nephandum» da rendere arduo lo stesso resoconto dei fatti. L'eccezionalità del caso creava il presupposto concreto e ideale per l'uso della procedura *ex officio* con il conseguente impiego di ogni mezzo straordinario di cui il giudice disponeva e di cui la Signoria fu subito messa al corrente. Il centro del problema era l'acquisizione di una verità piena, incontestabile, i cui effetti andavano moderati al più presto. Occorreva contenere il dilagare del dissenso

<sup>53</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, pp. 405-406.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 412.

poiché il rischio che si correva era quello di una reazione a catena che avrebbe nuovamente sovvertito l'ordine da poco ristabilito.

Questi presupposti portarono a una doppia confessione ottenuta con e senza l'ausilio dei tormenti. Il fatto che si potesse sottoporre a tortura un individuo anche dopo una prima confessione non deve stupire; ricorrere ai tormenti anche dopo la confessione serviva ai giudici per indagare su altri reati non annoverati nei capi d'accusa iniziali. Tecnicamente la tortura interveniva laddove l'andamento del processo era incerto e occorrevano prove schiaccianti. Estorcere la verità attraverso la tortura era un mezzo per raggiungere lo scopo di indurre l'imputato a confessare contro sé stesso in un sistema di accertamento dei fatti la cui rigidità derivava dalla gravità dei crimini. L'accusato naturalmente confessava, e la sua parola certificava quanto si sospettava intorno al fatto e alla qualità stessa della sua persona, e la *fama* qualificava pienamente la verità. La tortura, in ogni caso, non si ritrova ovunque, e negli atti a nostra disposizione è citata espressamente in pochi casi; tuttavia la sua presenza conferma il significato dell'eccezione che caratterizzava e dava forza alla procedura inquisitoria.

In effetti, l'impiego dei tormenti permise la raccolta di informazioni maggiori riguardo all'accusa e all'accusato:

Super quibus omnibus eidem Tito Venerio *speciales litteras* destinavit per quemdam vilanum suum, et per quemdam de hoc burgo, ut idem de burgo *in confessione sua plene* manifestavit, et in responsione sibi facta per eundem Titum seriusus continetur. Cuius litteras laniavit idem Nicolaus, que continebant quod idem Nicolaus Megano deberet se parare ut expedire videret, nam circa finem huius mensis sibi scriberet quod deberet facere circa hoc<sup>55</sup>.

La *plena confessio* del reo portò dunque al chiarimento degli aspetti più inquietanti del «tractatum», cioè l'esistenza di una lettera con la quale si pianificava un contrattacco. La sentenza non poteva essere differente: «Nicolaus Megano (*sic*) mori deberet». L'esecuzione si svolse pubblicamente due giorni dopo sulla piazza principale di Chanià e assieme al Megano venne giustiziato anche il latore del messaggio segreto. Preoccupato per la possibile aggressione di cui era venuto a conoscenza «per inquisitionem factam», il magistrato provvide alla difesa della città con ogni mezzo, ma non vi furono sviluppi.

L'intensità delle pene dipendeva dunque direttamente dall'arbitrio del giudice e dalla qualità delle persone implicate nei fatti. La valutazione del ruolo giocato dall'imputato derivava dalle azioni commesse nel fatto criminale e la stima delle circostanze particolari in cui si era sviluppato il comportamento delittuoso; essa si appoggiava direttamente all'*arbitrium* del magistrato che doveva verificare in che modo si fosse realizzata la condotta dell'imputato. Il documento si chiude con una chiosa del giudice proprio circa la *fama* del reo; essendo riuscito a sventare la congiura sapientemente progettata da Tito Venier, il giudice scrisse alla Signoria: «significo Dominacioni vestre qualiter idem Ni-

<sup>55</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 412.

colaus tempore rebellionis fuit pessimus et pessime dispositus contra Venetos, et statum Dominacionis»<sup>56</sup>.

Nel processo medievale la pena normalmente si articolava in funzione delle molte variabili connesse al sistema delle prove legali, tra cui spiccano le coordinate spazio-temporali del delitto e le testimonianze orali. Secondo l'opinione dei giuristi ciò che era notorio e manifesto rappresentava a tutti gli effetti la prova più importante per stabilire la realtà processuale di un fatto e forniva il materiale sufficiente per emettere una sentenza di condanna. Un particolare importante è il peso probatorio assunto in tribunale da tutto ciò che proveniva dall'esperienza sensibile e in particolar modo dalla vista. Chi aveva visto qualcuno commettere un reato veniva creduto di più rispetto a chi avesse "sentito" commettere, e quest'ultimo aveva la precedenza su chi il fatto lo aveva solo sentito raccontare da terzi. A fianco dei dati ricavati dall'esperienza sensibile anche le prove scritte o documentali assumevano validità nel processo. Ma nel nostro caso tali sistemi probatori erano dati per scontati a causa dell'evidenza della gravità delle azioni compiute. Si trattava dunque di una pena extra-ordinaria, basata sul profilo "psicologico" dell'imputato, che si doveva comminare commisurandola al grado di intenzionalità del reo e alle circostanze in cui aveva agito.

Questo *modus operandi* appare con chiarezza dall'inquisizione contro Nicola Megano: egli aveva in primo luogo partecipato attivamente alla rivolta, ma questo tratto lo avrebbe accomunato anche a Guido da Pavia. Il discrimine che decretò la pena capitale fu proprio il ruolo circostanziale che egli assunse nel contesto del processo; a differenza di Guido, Nicola avrebbe attentato all'integrità del corpo dello stato attraverso il *tractatus* con Tito Venier. In questo caso la *satisfactio* esige la pena di morte e la confisca delle proprietà del reo.

Il momento repressivo faceva parte del sistema di gestione della procedura straordinaria e la qualità delle persone nel fatto – direttamente connotata dalla *fama* e dalle circostanze – segnava il discrimine tra pena di morte e sanzioni di tipo pecuniario o detentive; a volta anche afflittive, ma di intensità minore<sup>57</sup>. Non è un caso che i provveditori, mettendo al corrente il Doge delle pene comminate ed eseguite, scrivessero nel 1364: «Processimus etiam (...) contra aliquos quod stent in carcere usque ad certum tempus, pro aliis eorum *culpīs levioribus*, ut in eorum sententiis continetur»<sup>58</sup>, facendo esplicito riferimento a tali colpe "più lievi" in rapporto a quelle ben più gravi di due abitanti di Sithia, Nicola «de Laude» e un uomo che si faceva chiamare Giacomino Dandolo. I magistrati veneziani «facta inquisicione diligenti», reputarono i due «principales auctores et capita tradendi in manus rebellium, tempore rebellionis, castrum Sithie» e quindi «condempnavimus ipsos ad mortem, et bona eorum fecimus publicari, et quod filii eorum sint banniti perpetuo de insula Crete»<sup>59</sup>. Ni-

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 413.

<sup>57</sup> A tal proposito, si veda M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 195-254.

<sup>58</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 419.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

cola «de Laude» venne decapitato e il Dandolo fu impiccato assieme ad altri cinque uomini «pro malis per eos commissis in rebellione». Anche in questo caso le circostanze aggravanti furono schiaccianti in quanto i rei furono i principali responsabili della caduta del castello di Sithia in mano ribelle.

Le circostanze nelle quali si era sviluppato il comportamento del reo ben spiegano il fatto che, a fronte di un medesimo linguaggio d'accusa, la sorte di Guido da Pavia fosse diversa da quella di Nicola «de Laude» o Nicola Megano. Lo dimostra una sentenza del 1367. A un anno dalla chiusura definitiva delle operazioni militari la macchina giudiziaria era ancora in moto e Giovanni Barozzi, cittadino di Venezia e *feudato* di Candia fu processato perché

*seductus spiritu maligno, usus fuit aliquibus verbis turpibus et enormibus in obrobrium et contra honorem Dominacionis, et bonum statum insule Crete, sicut manifestum est per confessionem suam propriam; per magnificos dominos Paulum Lauredanò et Petrum Mauroceno, honorabiles provisoires Crete (...) per sententiam dictum fuit: quod dictus Iohannes Baroci sit perpetuo forbannitus de tota insula Crete, et quod numquam possit habitare vel stare in aliqua terra vel loco extra Culphum Veneciarum: et si aliquo tempore exiverit extra Culphum modo aliquo, vel ingenio, amittere debeat pheidum suum*<sup>60</sup>.

In questa sentenza il linguaggio specifico della *lesio enormis*<sup>61</sup> è perfettamente dispiegato. Tuttavia le circostanze qualificanti che spinsero i provveditori, pur se non tutti concordi in proposito, a emanare la sentenza di esilio da Creta con l'obbligo di non uscire fuori dal mare Adriatico (il *Culphum* per i veneziani) furono la presa in considerazione della qualità dei *verba turpia et enormia* pronunciati dal reo. Pur se dirette contro la Dominante, tali parole non contenevano infatti quella gravità insita nelle azioni degli altri imputati che chiusero in modo drammatico la loro parabola insurrezionale. Le stesse considerazioni valgono a proposito della sorte di un prete greco, *papas* Antonio Condrato da Rethymno, il quale, nonostante fosse stato ritenuto «magnus rebellis et proditor», venne «forbannitus de tota insula Crete, et (...) conducatur cum uno usseriorum communis infra Culphum communis Veneciarum»<sup>62</sup>. In entrambi i casi fu sentenziato che in caso di recidiva entrambi avrebbero perso ogni for-

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 424.

<sup>61</sup> Ricordo quanto afferma Julien Théry nel suo studio sulla categoria dell'*enormitas* medievale, analizzata nelle sue differenze sostanziali dall'*atrocitas* romana. Secondo Théry, l'*enormitas* «designa contemporaneamente e nel medesimo reato i valori di infrazione alle regole o alle leggi, di peccato, di sovversione potenzialmente radicale dell'ordine cristiano. (...) L'*enormitas* creava un legame tra l'ambito ristretto dei crimini di lesa maestà e quello più vasto dei crimini ordinari» (J. Théry, «*Atrocitas/Enormitas*». Per una storia della categoria di «*crimine enorme*» nel basso Medioevo, XII-XV secolo, in *Sistemi di eccezione* cit., p. 329. Questa nozione, «instabile strutturalmente e proteiforme», definiva «le colpe e non la loro punizione» (*ibidem*, p. 332). Sulla scia dei lavori di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Théry sottolinea come il nesso sistematico tra *enormitas* e procedure d'eccezione non sia sempre diretto, al di fuori di un solo caso: Venezia (*ibidem*, p. 357).

<sup>62</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 425.

ma di garanzia legale e chiunque avrebbe potuto accusarli essendo creduto sulla parola<sup>63</sup>.

Nel caso di una sedizione quale la rivolta di San Tito il contenuto infamante delle pene caratterizzò il momento repressivo. Le cronache di De Monacis e di Trevisan dedicano uno spazio rilevante alla punizione dei capi ribelli mettendo in rilievo gli aspetti esemplari della repressione. Niccolò Trevisan, ad esempio, racconta come Marco Gradenigo *senex*, Marco Fradello e Gabriele Baldo furono condotti in catene di fronte alla chiesa di San Marco per poi essere portati sulla piazza di Candia dove furono decapitati di fronte al palazzo del duca. Si trattava dei simboli del potere veneziano a Creta<sup>64</sup>. Il tradimento si configurò come una cospirazione sacrilega che offese il potere temporale di Venezia e cosa ancor più grave, l'autorità di san Marco e di Dio. Il percorso infamante che i ribelli subirono doveva fungere da esempio per tutti, doveva ricordare ai sudditi, in maniera fortemente evocativa, l'estrema gravità del loro gesto.

La pena infamante poteva nondimeno manifestarsi in forme diverse e non semplicemente riconducibili alla condanna a morte e ai suoi rituali. Al fine di cogliere questo aspetto, prenderemo in esame la sentenza emessa nel 1367 nei confronti del nobile greco Leone Calergi e di suo fratello Alessio. La sanzione esemplare in questo caso non fu la morte per decapitazione o impiccagione, bensì il carcere a vita. Si tratta di una sentenza eccezionale motivata da una serie di capi d'accusa, riconducibili alla categoria dell'*enormitas*, che furono interpretati in modo originale dai provveditori.

In conseguenza della *commissio* di proscrizione del 1364, anche Leone fu bandito assieme ai capi della rivolta, ma tra questa prima condanna e la successiva sentenza del 1367 la sua posizione fu peggiorata da un'ulteriore aggravante: il tradimento della grazia ottenuta dalla Signoria, di cui occorre seguire lo sviluppo nel dettaglio. Dopo la proscrizione, infatti, Leone aveva beneficiato del perdono di Venezia grazie a una commissione ducale che autorizzava il *Regimen* cretese a trattare come meglio credesse con tutti i greci che si fossero offerti di negoziare<sup>65</sup>. Nello stesso documento Venezia riconobbe numerosi privilegi anche a Giorgio Calergi (un altro fratello di Leone) proprio in virtù del sostegno che questi aveva prestato alle milizie veneziane. Lo stesso Trevisan affermò che la fase finale del conflitto dovette molto all'apporto collaborativo greco (e dei Calergi in particolare) e menzionò apertamente un «trattato» stipulato con Costa Calergi<sup>66</sup> che agevolò il recupero delle regioni occidentali di Creta, ancora in mano ribelle. Secondo le parole di De Monacis, in questo frangente Leone Calergi, assieme a suo fratello Alessio, avrebbero simulato una sot-

<sup>63</sup> «In casu quo ipse contrafecerit in predictis vel aliquo predictorum, quicumque accusaverit eum, ita quod per eius accusationem habeatur veritas, habebit yperpira ducenta de bonis dicti Iohanis et tenebitur de credentia. Et predicta debeant proclamari in lobia et scribi rectoribus Caneae, Rethimi et Sithie» (*ibidem*, p. 424).

<sup>64</sup> Trevisan, *Cronaca* cit., c. 117v.

<sup>65</sup> ASV, *Segreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 126r.

<sup>66</sup> Trevisan, *Cronaca* cit., c. 118r.

tomissione, di fatto tradendo la grazia ottenuta da Venezia<sup>67</sup>. Pertanto, considerata la «mala dispositio» di Leone e gli «enormia verba contra honorem Dominacionis, dicendo patre suo, quod si faceret pacem de primo sero cum Dominatione, ipse rebellaret mane sequenti»<sup>68</sup>, Leone fu condannato a essere condotto a Venezia, «et in Veneciis poni debeat in uno de carceribus fortibus inferioribus, ubi finire debeat vitam suam»<sup>69</sup>. In questo caso, l'*enormitas* non si riferisce solo alle parole pronunciate da Leone, ma anche alla qualità delle azioni che egli commise durante le operazioni di riconquista dell'isola.

La sentenza, che chiuse drammaticamente la vita di Leone Calergi, rimanda alla pena straordinaria e infamante e mostra una scelta mirata dei provveditori, originata dall'estensione dell'*arbitrium* loro concesso<sup>70</sup>, che servì sia come monito esemplare ai traditori sia per affermare il potere legittimo di Venezia.

La concessione dell'*arbitrium* a terzi rappresentava sotto ogni aspetto un'emanazione diretta della potestà pubblica in condizioni eccezionali e gli ufficiali che ne avessero abusato venivano puniti con durezza in quanto nessuno poteva porsi al di sopra delle leggi della Repubblica. Il 10 marzo del 1364, la Signoria, in seguito al rapporto degli Avogadori di Comun, ordinò ai provveditori e a Domenico Michiel, capitano generale della flotta marittima impegnata nelle operazioni militari a Creta, di arrestare Niccolò Falier, colpevole di avere condannato a morte Tomà Barbarigo e altri individui senza essere provvisto dell'*arbitrium* necessario<sup>71</sup>. Non conosciamo l'esito del processo, ma è significativa la mobilitazione messa in atto dal governo veneziano di fronte a questo grave illecito.

#### 4. Le forme della grazia

L'impiego della grazia come strumento di governo e legittimazione rinvia al concetto di pluralismo dei sistemi di risoluzione delle dispute<sup>72</sup>. Questo è ancora più evidente nel caso della repressione delle ribellioni che offrirono ai governanti l'opportunità di attuare operazioni di riabilitazione dei condannati, at-

<sup>67</sup> De Monacis, *Chronicon de rebus Venetis* cit., p. 186.

<sup>68</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 423.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> Si veda Meccarelli, *Arbitrium* cit., pp. 219-220.

<sup>71</sup> ASV, *Segreta. Collegio segreti 1363-1366*, c. 144r.

<sup>72</sup> Si veda C. Gauvard, «*De Grâce Especial*». *Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge*, Paris 1992, 2 voll.; *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di H. Millet, Roma 2003. In ambito italiano si vedano G.M. Varanini, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina»*. *Politica, amministrazione, giustizia in Europa*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106; N. Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca*, in *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 107-146; N. Covini, «*De gratia speciali*». *Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo* cit., pp. 183-206; M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia*. *Bologna 1337-1347*, in *Sistemi di eccezione* cit., pp. 411-441.



traverso lo strumento della grazia e in questo Venezia non fece eccezione<sup>73</sup>. Rispetto ad altre realtà italiane ed europee a Venezia le grazie si ottenevano dietro scrutinio di un collegio. Erano espressione, per usare le parole di Gherardo Ortalli, di «una *respublica* che non ha nessun signore e nessun organo (tanto meno il Doge) *legibus solutus*, per di più lo stesso procedimento *per gratiam* si organizza attraverso percorsi formali e amministrativi che vedono come parte attiva quegli stessi organismi (Maggior Consiglio, Minor Consiglio, Quarantia, Signori di Notte e Avogadori di Comun)»<sup>74</sup>. La supplica andava presentata inizialmente al Minor Consiglio e al Doge. Successivamente la mozione passava al vaglio della Signoria e poi a quello dei Quaranta. Qualora la supplica fosse stata accolta da venticinque membri di quest'organo, la richiesta di grazia arrivava al Maggior Consiglio. Una grazia poteva dirsi concessa solo quando aveva ottenuto il consenso di due terzi del Maggior Consiglio. Nonostante la procedura fosse lunga, la concessione della grazia fu veramente un elemento portante della politica veneziana.

La storia della rivolta di San Tito è attraversata dall'uso sistematico e mirato della grazia. Tali provvedimenti si possono suddividere in due grandi categorie: le grazie propriamente dirette al perdono dei ribelli e quelle che attestano benefici, concessioni o privilegi diretti ai fedeli della Serenissima come indennizzo per i danni subiti durante la ribellione o per premiare tutti coloro che si erano distinti nelle operazioni militari di riconquista. Queste due tipologie di grazia rimandano a serie documentarie diverse. Infatti nei *Libri Gratiarum* – che coprono interamente il periodo preso in esame – non si trova alcun accenno alle remissioni dirette al perdono e al reintegro degli insorti, mentre sono ricchissime di testimonianze circa la seconda categoria. Le notizie che riguardano i provvedimenti di grazia presi nei confronti dei ribelli trovano invece numerose attestazioni nei *Libri Commemoriali*, nelle cronache e nei *Libri Secretorum* del Collegio. In queste serie documentarie troviamo sia le disposizioni del Collegio di Venezia sia la notizia dell'applicazione di tali dispositivi data dai provveditori di istanza a Creta.

Nonostante entrambe le categorie di grazia portino a un medesimo fine – la legittimazione dell'autorità veneziana – esamineremo le due tipologie separatamente in quanto la diversità dei destinatari permette di cogliere diver-

<sup>73</sup> Si veda Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico* cit., p. 411. Sul tema della concessione della grazia a Venezia cfr. C.G. Mor, *Il procedimento «per gratiam» nel diritto amministrativo veneziano del secolo XIII*, in *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie. Novus liber (1299-1305)*, a cura di E. Favaro, Venezia 1962, pp. VII-XLVII; S. Piasentini, *Prefazione*, in *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie. Registro n. 16 (1364-1372)*, a cura di S. Piasentini, Venezia 2009, 2 voll., pp. III-XXXIX; D. Romano, «*Quod sibi fiat gratia*». *Adjustment of penalties and the exercise of influence in early Renaissance Venice*, in «*Journal of Medieval and Renaissance studies*», 13 (1983), pp. 251-268; G. Ortalli, *Il procedimento per gratiam e gli ambienti ecclesiastici nella Venezia del primo Trecento tra amministrazione, politica e carità*, in *Chiesa società e Stato a Venezia: miscellanea di studi in onore di Silvio Tramontin nel suo 75° anno di età*, a cura di B. Bertoli, Venezia 1994, pp. 75-100.

<sup>74</sup> Ortalli, *Il procedimento per gratiam* cit., p. 75.

si aspetti del procedere *per gratiam*. Cominceremo dai provvedimenti contenuti nei *Libri Gratiarum* che mostrano sia l'iter che portava all'ottenimento della grazia sia gli elementi principali su cui si imperniavano le suppliche dei richiedenti.

Tra gli oltre mille atti di grazia contenuti nel registro che copre gli anni dal 1364 al 1372, 119 sono riconducibili alla rivolta di San Tito (si veda la tabella). Di almeno quattro grazie ricordate nel *Liber Gratiarum* troviamo menzione anche nei *Libri Secretorum* del Collegio. Si tratta di provvedimenti graziosi concessi a Enrico Dandolo, Pietro Trevisan, Nicola di Rethymno e Marco Menotto di Chanià<sup>75</sup>.

<i>Le categorie della grazia in Creta veneziana (1364-1372)</i>	
Tipologia	Numero
Rifusione di danni e concessioni graziose	42
Meriti di guerra	41
Grazie giudiziarie	28
Conseguenze della vittoria	8
Totale	119

La tabella riporta la totalità dei provvedimenti di grazia diretti a richiedenti cretesi o a individui implicati a diverso titolo nei fatti di Candia. A esclusione delle grazie giudiziarie inerenti remissioni di ammende per rissa o contrabbando, le cifre più significative riguardano i provvedimenti di rifusione di danni provocati dai ribelli. Le altre categorie sono rappresentate da grazie di favore concesse per meriti dimostrati nel corso della guerra e per gli effetti che la vittoria del 1364 comportò nei domini veneziani.

Sofferamoci ora sul linguaggio usato dalla Signoria in risposta alle suppliche dei cittadini rimasti fedeli. Anche in questo caso si trattava di un linguaggio che poneva l'azione di Venezia nell'ambito proprio del perdono e della carità e in tutte le dispense ducali è costante l'insistenza sul carattere di «povertà» del richiedente. «Considerata extrema paupertate et senectute» venne detto nel 1365 per conferire – attraverso la grazia – la podestaria dell'isola del Lido a Nicola da Canal, ex castellano di Ierapetra. Una condizione nella quale egli fu gettato dai ribelli e per cui fu «in totum consumptus ita quod nichil habet in mundo»<sup>76</sup>. Uno stato di «povertà» che non si riferiva a una situazione di povertà eco-

<sup>75</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, cc.118r-119r; Thiriet, *Délibérations des assemblées vénitiennes* cit., p. 34.

<sup>76</sup> *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16* cit., 1, p. 287. Lo stesso anno Nicola da Canal aveva già ottenuto *per gratiam* un'altra podestaria. Nella grazia accordata l'eco della supplica proveniva dalle «multas expensas» sostenute entrando in carica come *consiliarius* a Candia. Il supplicante aveva fatto leva su di uno stato di indigenza e sul «maximum dannum» provocato dall'insorgere della *novitas* nell'agosto del 1363. L'ottenimento della seconda grazia indica una stra-

nomica reale, bensì a una condizione di debolezza sociale indotta dalle circostanze e sfruttata per calcolo politico. Insistere su questo significato della povertà è importante per non cadere in errate considerazioni. Nella nostra documentazione, infatti, la totalità dei beneficiari per rifusione di danni apparteneva a famiglie di ufficiali, di notai, ma soprattutto all'*élite* di origine veneziana che non aveva aderito alla ribellione. Tra queste famiglie di aristocratici troviamo i Sanudo, i Dandolo, i da Canal, i Barbarigo, i Trevisan, i Querini e lo stesso duca di Candia Pietro Morosini, che aveva ottenuto, *per gratiam*, nel 1365 la dispensa dal suo ufficio «pro arduis factis suis»<sup>77</sup> sopportati nella fase di riassetto politico seguito alla riconquista di Creta dell'anno precedente. Ora, a proposito di tali famiglie, tutto si può dire, fuorché fossero povere di mezzi economici o di prestigio sociale. Tuttavia, la congiuntura della ribellione aveva arrecato loro perdite patrimoniali delle quali volevano rientrare in possesso o aveva intaccato il grande prestigio di cui godevano prima della rivolta e che andava riconquistato.

Le vicende convulse dell'insurrezione avevano permesso ai membri di queste famiglie di sfruttare a proprio vantaggio la situazione e di rivolgersi alla Signoria nei termini di chi non possedeva più nulla ed era costretto a vivere di stenti. Condizioni necessarie per inoltrare una supplica a Venezia. In linea generale, infatti, per ottenere la grazia, i supplicanti dovevano dimostrare con buone argomentazioni il loro stato di contingente necessità, un'incapacità di mezzi e risorse che solo la bontà e la misericordia della Signoria potevano colmare<sup>78</sup>.

Nel quadro di questa "povertà" espressa in termini giuridici, tutte le suppliche dovevano fare leva sull'eroismo dei richiedenti che, dimostrando fino in fondo la propria fedeltà a Venezia, avevano rinunciato alle seduzioni dei ribelli, spesso abbandonando tutto ciò che possedevano. Si trattava naturalmente di elementi retorici, ma mai puramente esornativi. Questi caratteri possedevano tutte le qualità che rendevano la supplica valida giuridicamente. Vediamo un esempio rappresentativo di tutte le grazie prese in esame. Si tratta del provvedimento grazioso concesso nel 1364 a Bonifacio *de Carpo*, ex notaio della curia dei Signori di Notte di Candia:

tegia del richiedente, probabilmente legata a maggiori interessi del nobile Nicola da Canal nell'area della seconda podestaria ricevuta *per gratiam*. Sul primo provvedimento cfr. *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit.*, 1, pp. 186-187.

<sup>77</sup> *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit.*, 1, p. 304.

<sup>78</sup> Sul tema della povertà espressa nelle suppliche cfr. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia cit.*, pp. 415, 427. Per valutare con precisione la portata dell'indigenza e della ricchezza in Creta veneziana, si veda M. Gallina, *Diversi livelli di ricchezza e di penuria negli atti patrimoniali rogati a Candia nel corso del secolo XIV*, in *Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale cit.*, pp. 439-465. Sullo sviluppo di questi temi in età moderna per Creta veneziana, cfr. R.N. Tsakiri, *Mossi a compassione della povertà e della miseria sua. Απονομές χάριτος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μορφή και περιεχόμενο)*, in «Thesaurismata», 33 (2003), pp. 215-240. Sulla nozione generale di povertà nel medioevo, si vedano M. Mollat, *I poveri nel Medioevo*, Roma-Bari 1982; *La concezione della povertà nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 1983.

Cum, sicut exponit Bonifacius de Carpo, qui fuit notarius in Candida, nunc notarius ad officium de Nocte, quidam magister Zilius frater suus fuit interfectus a Turchis apud dominum Patriarcham et dominum Petrum Geno in servitium Dominacionis, *defendendo viriliter honorem Domini*, sicut notum est; postea vero idem Bonifacius iverit ad Tripolim de Barbaria, pro factis Dominacionis, ubi fuit pluries in periculo mortis, tam in mari quam in terra; qui Bonifacius in Candida extitit expoliatus et derobatus dum esset ibi officialis ac requisitus ab illis proditoribus Crete de iurando et numquam voluit iurare et quod permetteret se potius incidi per peccias, cum una filia sua que est in Candida; dicens ipse Bonifacius quod fuerat Notarius Dominacionis XVI annis (...) superveniente ipsa rebellione Candide dictus Bonifacius, quia stetit sine officio, vixit elimosinabiliter, et de dinariis mutuatis, ita quod de salario L sex grossorum, quos habet in officio de Nocte predicto, sine aliqua utilitate, nullo modo potest ducere vitam suam, cum sit nudus et expoliatus omnibus que habebat propter accidentia supradicta (...) Considerata fidelitate et sufficientia sua multa, necnon dannis predictis et infortunis que passus fuit, fiat sibi gratia quod eidem addantur de salario in anno ducati viginti auri de gratia speciali<sup>79</sup>.

Come si vede bene, la “povertà” del beneficiario era strumentale e la supplica faceva leva sia sul brillante *cursum honorum* di Bonifacio sia sugli aspetti tragici e, diciamo così, pietosi, dell’evento. Egli si presentava, ad esempio, come una vittima della crudeltà dei ribelli che avrebbero addirittura minacciato di “farlo a pezzi” qualora non avesse giurato fedeltà al nuovo *Regimen*. Non si trattava di suscitare la pietà di Venezia, ma di dichiarare una situazione di minorità giuridica oggettiva che il beneficiario riconduceva intenzionalmente a un presunto stato di indigenza contingente causata dall’insurrezione. Il resoconto volutamente avventuroso dei fatti, se analizzato da un punto di vista tecnico, è un esempio di una supplica ben strutturata: Bonifacio aveva infatti costruito un’immagine di sé solida e contraddistinta da tutti i migliori attributi della *bona fama* (coraggio, fedeltà e ottime referenze sociali). Il ricorso programmatico alla formula della “povertà” e alle contingenze drammatiche sofferte nel corso degli eventi costituirono gli elementi principali che lo misero, sin dalle prime battute, nelle condizioni di risultare vincente.

In determinate occasioni, le grazie ottenute potevano venire ratificate più volte in seguito a ulteriori accertamenti dei collegi deliberanti o dietro presentazione di nuove suppliche. In questi casi chi postulava poteva ottenere sia la conferma di quanto già stabilito sia ulteriori concessioni. La riuscita dipendeva ancora una volta dalle modalità con cui veniva presentata la supplica e dalle strategie messe in atto dal richiedente a seconda che si trattasse di concessioni di favori, di conferimenti di cariche o cittadinanza oppure di grazie giudiziarie che rimettevano condanne o reintegravano diritti perduti. Gli esempi sono davvero numerosi e si moltiplicano lungo tutto il secolo XIV. Il lasso di tempo intercorrente tra le prime concessioni e le ultime poteva andare da un minimo di pochi mesi a un massimo di tre anni. Nei *Libri Secretorum* del 1363 troviamo menzione della grazia concessa a Enrico Dandolo e Pietro Trevisan. Le concessioni graziose erano notevoli: per la durata del conflitto, essi avreb-

<sup>79</sup> Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit., 1, p. 95.

bero ricevuto cinque lire di piccoli in oro e la nomina a capitani di Candia una volta sedata la rivolta<sup>80</sup>. Le motivazioni per le quali i due uomini avevano ottenuto la grazia facevano capo alla fedeltà dimostrata e alla povertà, come appare bene dal caso di Enrico Dandolo. Lasciando la sua famiglia e riuscendo a fuggire «a nequitia et perfidia rebellium», egli vide la sua casa e i suoi beni messi all'incanto dai ribelli. Per questo motivo la sua supplica fu accettata<sup>81</sup>. Le stesse giustificazioni furono poi riprese nei dispositivi di riconferma della grazia che gli fu concessa. Enrico Dandolo ottenne i privilegi previsti dal primo provvedimento nel 1365 e nuovamente nel 1367; mentre Pietro Trevisan già nel 1364, una volta recuperata Candia<sup>82</sup>.

In conclusione, l'atteggiamento di Venezia muove da esigenze di rafforzamento politico e sociale. L'attribuzione programmatica di favori o di rifusione di danni, la concessione di un ufficio o della cittadinanza dicono bene quanto fosse importante per Venezia assicurarsi il riconoscimento della propria autorità tra le file di coloro che l'avevano servita. I richiedenti potevano accedere a sfere di potere o vedersi assegnare beni mobili e immobili, aumenti salariali o anche solo lo sgravio di pesanti situazioni economiche; in altre parole la gratificazione creava le condizioni del riconoscimento dell'autorità veneziana.

Passiamo ora all'insieme dei provvedimenti adottati nei confronti degli insorti. All'interno delle *commissiones* rivolte ai provveditori e ai capitani generali di terra e di mare si trovano numerosi ammonimenti affinché gli ufficiali si avvalgano dell'uso della grazia contestualmente ai progressi dell'azione militare. Non si trattava di un atteggiamento ambivalente o contraddittorio, anzi. Con ciò Venezia intese raggiungere l'obiettivo più soddisfacente: restaurare l'autorità perduta più velocemente possibile. Con la presa di Candia si assistette all'emanazione di un'amnistia generale sia a Creta sia a Venezia stessa. Il persistere delle ostilità vide cedere nuovamente il passo a un atteggiamento certamente più duro, ma ugualmente segnato dal riferimento costante alla concessione della grazia a chiunque vi facesse ricorso.

Tra il 1364 e il 1366 possediamo un'interessante corrispondenza tra papa Urbano V e il doge Lorenzo Celsi. Il carteggio merita di essere studiato da vicino in quanto l'oggetto "grazia per i ribelli di Creta" assume significati importanti e ben dimostra l'atteggiamento delle autorità veneziane a riguardo. Nella prima lettera, il pontefice esortava la Signoria al reintegro totale di tutti gli insorti, compresi i loro capi, al fine di organizzare una nuova crociata in Oriente, mentre l'intenzione del Doge era diretta alla riconquista dell'isola e non prevedeva l'organizzazione della crociata, che nell'ottica ducale avrebbe solo arrecato danno a Venezia sia dal punto di vista economico sia da quello politico. Il carteggio col pontefice è contenuto nei *Libri Commemoriali* e copre un arco cronologico che va appunto dal 1364 al 1366. Le prime due missive pontificie, re-

<sup>80</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1354-1363*, cc. 118r, 118v.

<sup>81</sup> Cfr. ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 118r; *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit.*, 1, p. 190; 2, p. 449.

<sup>82</sup> Si veda *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie, Registro n. 16 cit.*, 1, pp. 97-98; p. 190; 2, p. 443.

datte prima della spedizione armata, si somigliano ed esortano il Doge alla carità per evitare perdite di tempo, nocive all'allestimento della crociata. La terza lettera risale invece al periodo della presa di Candia e possiede caratteri più spiccatamente polemicici nei confronti di Venezia. Il papa comprendeva bene la gravità della situazione – «qui dudum contra vos inobedientie calcaneum erexerunt» – ma non poteva più tollerare ritardi nella preparazione del *passagium ultramarinum*. Urbano V esortava quindi il doge a deliberare con una *parte* la concessione della grazia per i ribelli:

Nos (...) requirimus et rogamus et hortamur attente, quatenus, mature considerantes quod Deus aliquas, sicut audivimus, contra rebelles ipsos vobis victorias est largitus, et quod turbari posset si *humilitatem supplicum sperneretis*; deliberationem seu *partem* huiusmodi penitus amoventes, de *receptione Cretensium predictorum ad gratiam reconciliationis velitis proponentes benigne audire, ac clementer etiam exaudire*<sup>83</sup>.

Tra il dicembre del 1363 e il 19 gennaio del 1364 Urbano V aveva provveduto a informare la Signoria della sua intenzione di affidare a Pietro, arcivescovo di Creta, il compito di operare un riavvicinamento con gli insorti «super dicta pace tractanda»<sup>84</sup> tramite l'intervento dell'arcivescovo di Creta, ossia di una figura ritenuta più vicina all'ambiente ribelle. Venezia rispose nel febbraio del 1364 dando all'arcivescovo il via libera alle operazioni: «pro reconciliatione cretense ab obedientiam nostram»<sup>85</sup>. La speranza di poter spegnere la ribellione tramite la mediazione del prelado non ottenne l'esito sperato dal pontefice, ignaro dei meccanismi di convivenza che si erano innescati in quegli anni tra cattolici e ortodossi a Creta, nonché inconsapevole di quanto significasse a livello sociale il riconoscimento dell'ortodossia. Non vi erano i presupposti affinché l'arcivescovo fosse ascoltato, e questo Venezia lo sapeva bene. Inoltre, il papa ignorava quali fossero stati i movimenti della Serenissima nella prima fase di gestione dei fatti di Candia e il doge provvide a evidenziarli con vigore:

Et absit, pater piissime, quod viam illius sub aliquo velimus rigore precludere, imo ad eam, cum nostri honoris et status conservatione, sumus tractabiles atque proni, sicut in cunctis actibus nostris, presertim in isto, evidenter apparuit. *Nam ab ipso rebellionis primordio ipsos per sollemnissimos ambaxiatores nostros ad gremium nostre gratie invitavimus, sed redire penitus neglexerunt. Et quamvis ex hoc mentem nostram acerbius provocassent, cum post victoriam nobis contra ipsos divino munere prestitam, recuperatisque cunctis civitatibus et fortificiis insule, quoscumque redentes misericorditer ad gratiam duximus admittendos*; aliqui tamen latini – sed pauci – cum grecorum moltitudine se reducerunt ad montes; quorum etiam latinorum et grecorum non parva pars ad nostram postea obedientiam reducerunt, adeo quod de latinis cum reliquis grecis non supersunt nisi duo, qui nihil vel modicum in istis factis presentialiter possunt<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 1, p. 121.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 98.

<sup>85</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 137r.

<sup>86</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 1, p. 122.

Il documento del 1366 è esplicito: la Signoria aveva già tentato il reintegro grazioso dei ribelli, ma essi «penitus neglexerunt»; pertanto non era più possibile trattare ulteriormente la pace né tantomeno concedere ulteriori grazie. Inoltre i ribelli avevano rifiutato di seguire l'esempio di tutti coloro che si erano riavvicinati all'autorità veneziana dopo il proclama generale di amnistia deliberato nel 1364. In questo il Doge fu categorico:

Super huiusmodi negotio elaboret, rationibus suprascriptis, imo omnis tractatus, seu interpositio, que in istis partibus fieret, esset multipliciter preiudicata et damnosa, ac converteretur expresse contra Sanctam intentionem vestre Sanctitatis et nostri. *Ex quibus manifeste concluditur, quod contra bonum pacis nullum apud nos extat vinculum, propter quod redire non possint ad gratiam, sicut multi alii redierunt*<sup>87</sup>.

Quest'atteggiamento severo è spia di un obiettivo politico ben preciso; la lettera del 1366 deve essere interpretata come la manifestazione di una linea di condotta generale e le parole del doge non impedirono affatto un comportamento differente. Anche dopo l'amnistia del 1364 e i successivi interventi menzionati nel documento si procedette al perdono di chiunque vi facesse ricorso. La testimonianza di tale *modus operandi* venne descritta da Trevisan nella sua cronaca. Quasi nello stesso periodo in cui il doge rispose al pontefice, Trevisan annotò che all'avanzare delle truppe molti tra gli insorti fecero ricorso alla supplica<sup>88</sup>.

Questa linea politica si rifletté nella pratica con la stessa logica. Nelle commissioni ducali era costante il riferimento al reintegro grazioso concesso a chi avesse presentato una supplica dimostrandosi meritevole del perdono, sempre a discrezione e arbitrio dei provveditori. Prendiamo ad esempio la *commissio* del 1364 con la quale Venezia conferì i pieni poteri a Domenico Michiel, capitano generale del mare. Nel caso in cui gli insorti avessero esplicitamente chiesto il perdono – cosa di cui si dubitava fortemente vista la loro *pertinacia* – egli avrà la possibilità di concedere loro la grazia reintegrandoli nella posizione che ricoprivano prima della rivolta<sup>89</sup>. La grazia rappresentava uno strumento di grande importanza, ma non poteva venire concessa indiscriminatamente a tutti in egual modo, soprattutto nel caso dei capi della rivolta. Nei loro confronti doveva funzionare quanto stabilito invece nella proscrizione:

Ab illis vero de Candia, qui fuerunt cum tota prodicione et tanto malo, si moverentur verba concordii (*sic*) vel pactorum, ut est dictum, volumus quod dictum collegium caute et dextro modo trahat, audiat et presentiat quicquid potest, non concludendo aliquid ullo modo, sed scribatis velociter quicquid habueratis ordinate, dannificando semper eos sicut inimicos, quod nostra firma intentio est, subito facere potentem armatam (...) pro recuperanda insula nostra<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> «Tutti quelli de quele parte, me vener a inchlinar, e receveli a gratia e déli s<a>gramento de esser boni e fideli e lial alla Signoria de Venesia» (Trevisan, *Cronaca* cit., c. 118r).

<sup>89</sup> Jegerlehner, *Der Aufstand* cit., p. 113.

<sup>90</sup> *Ibidem*.

Riprendendo gli stessi concetti, la *commissio* del febbraio del 1364 appare più complessa. Ai nuovi *provisores* inviati a Creta si rammentava che la remissione era prerogativa assoluta della Signoria e che non si dovevano pertanto rimettere «falla et proditioes (...) iniurias et proditioem illi numero qui dicitur inferius (*i dieci proscritti*), possendo aliis parere et facere sicut vobis videbitur pro factis nostris»<sup>91</sup>. Ai provveditori si ricordò inoltre l'importanza e il valore della concessione loro fatta tramite l'estensione dell'*arbitrium*; essi dovevano agire per «sola via iustitie que dicitur inferius», vale a dire «per omnem modum compositionis vel concordii (*sic*)»<sup>92</sup>. Un passaggio molto importante poneva limiti all'arbitrio dei provveditori nel concedere reintegri esagerati e avvertiva gli ufficiali che il privilegio grazioso poteva venire esteso sia ai latini sia ai greci:

Prohibemus autem vobis expresse, quod in conventionibus quas habebitis et facietis cum rebellibus nostris Crete, nullo modo possitis eis in communitate seu universitate consentire aliquam prerogativam vel avantagium ultra ea que erant ante novitatem presentem, sed in specialibus aliquibus Latinis vel Grecis propter merita eorum videretur aliquid fiendum vel promittendum, possitis in hoc uti arbitrio vestro sicut vobis pro statu nostro videbitur<sup>93</sup>.

Al termine del documento si riaffermarono con forza i principi della *commissio*: «item volumus quod possitis tractare et componere cum quibuscumque dominis et personis exceptis infidelibus omnia que vobis pro statu nostro utilia videbuntur»<sup>94</sup>. Gli stessi termini sarebbero stati rivolti nel febbraio del 1365 ai *provisores* incaricati di sostituire i precedenti.

Come si nota da questi esempi, valeva sempre e comunque il principio della deroga per una *iusta causa* che il Collegio veneziano si preoccupava di definire con attenzione. Lo dimostrano ancora una volta i provvedimenti di amnistia presi undici mesi dopo la *commissio* nel 1364, laddove veniva dichiarato che il carattere speciale della soluzione stabilita si doveva alla decisione di porre un termine definitivo al conflitto («pro imponendo finem istis factis»). L'emergenza determinava l'eccezionalità del provvedimento con cui il doge si rivolse a tutti coloro che erano fuggiti da Creta per sottrarsi agli effetti della repressione. Costoro «debeant redire et habitare in insula salvi et securi» poiché – secondo le parole del doge – egli e il suo Consiglio «recepimus ad gratiam nostram»<sup>95</sup>.

Il documento mostra le caratteristiche tipiche del procedere per eccezioni: esso iniziava con l'indicazione di questa categoria particolare di soggetti ed escludeva chi era stato condannato («sententiatis nec non proclamatis»), chi era detenuto in carcere e coloro «qui sunt cum proditoribus Dominii». A chi

<sup>91</sup> *Ibidem*, p. 121.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 123.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> *Diplomatarium Veneto Levantinum* cit., 2, p. 418.



voleva giurare fedeltà venivano concessi tre mesi entro i quali presentarsi «com ram Dominacione».

Secondo tale logica, chi era stato escluso dal provvedimento originale poteva rientrarvi qualora si fosse attenuto a una procedura precisa. La clausola che seguì la prima deliberazione si diresse quindi proprio a tutti coloro «qui sunt cum rebellibus et proditoribus, vel qui eis adherent seu favorizant ipsos»<sup>96</sup>, vale a dire alla gran massa di tutti i partecipanti alla rivolta tranne i *proditores manifesti*. A questa categoria di persone – da cui sono esclusi però «sententiati vel proclamati, vel in talia positi» – venne offerta la possibilità di giurare fedeltà entro un mese dalla pubblicazione del bando se si fossero fatti registrare in un apposito elenco. Una volta ultimata la procedura, i soggetti richiedenti sarebbero stati proclamati «salvi et securi quantum pro factis rebellionis, perseverantibus (*sic*) in fidelitate Domini». In caso di comprovata difficoltà a rientrare a Creta entro i termini stabiliti, la Signoria prevedeva un'ulteriore proroga di tre mesi. Chi avesse continuato a rendersi contumace sarebbe stato proscritto e sarebbe rimasto «in arbitrio Domini procedendi». Il provvedimento fu pubblicato dai *provisores* in tutta l'isola. Nella lettera che informava il Doge dell'avvenuta esecuzione della delibera, i provveditori riferirono anche di aver aggiunto ciò «que nobis necessaria visa fuerunt»<sup>97</sup>. Si tratta dell'ennesima dimostrazione del ricorso sistematico all'*arbitrium*; il quale si giustapponeva alle risoluzioni della Signoria, conferendo ad esse uno spessore nuovo attraverso la flessibilità con cui si potevano adattare le situazioni contingenti più diverse alle deliberazioni ducali, in modo da raggiungere una soluzione di compromesso da cui la legittimità della Signoria sarebbe uscita irrobustita.

Si è, nel corso dell'analisi, fatto riferimento a due *consilia iurisperitorum* del 1367 affidati a un altro collegio di esperti di diritto, rappresentato a Venezia dai membri della stessa aristocrazia che componeva tutti i consigli giuridici. Si tratta di un documento assai importante perché corregge l'idea di estrema rigidità che si potrebbe ricavare dalla sola lettura delle cronache e della lettera di risposta a papa Urbano V nel 1366; un'idea peraltro giustificata dalle fonti veneziane, ma che rischia di essere riduttiva. Le questioni per le quali si ricorse al consiglio dei sapienti erano due: se si potessero indennizzare le mogli e i creditori dei detti ribelli attraverso la vendita o l'alienazione dei feudi dei giustiziati e la revoca totale del bando, del confino o di una sentenza per chi fosse stato proscritto «pro rebellionem». Partiremo da questo punto perché il *consilium* richiesto derogava proprio all'atto di grazia del 1364 ancora in corso di validità. Si trattava di un nodo delicato perché la dispensa della condanna di un uomo già “proclamato” poteva avvenire anche senza il ricorso al *consilium*, ma in tal caso si prevedeva un *iter* più lungo e laborioso.

La risposta del collegio di giurisperiti deliberò che fosse lecito «de iure revocari per Dominacionem ducalem, non obstante verbis prohibitoriis et penis apposis et scriptis in dicta parte capta. Et si potest (...), quis modus in revo-

<sup>96</sup> *Ibidem*, p. 419.

<sup>97</sup> *Ibidem*, p. 420.

cando dictam partem captam debeat observari»<sup>98</sup>. Per addivenire a tale decisione, i *consultores* veneziani analizzarono con cura il proclama di amnistia, il testo della delibera con cui veniva concesso l'*arbitrium* ai provveditori e il mandato degli stessi, pubblicato «ex arbitrio sibi dato», e valutarono insieme le diverse posizioni assunte da altri *doctores* sulla questione<sup>99</sup>. Il risultato fu chiaro: «posse de iure revocari per ipsam Dominacionem ducalem, non obstantibus dictis verbis prohibitoriis, et penis contentis et scriptis»<sup>100</sup>, sicché il *consilium* si chiuse con le istruzioni relative alla revoca del bando che prevedevano la pubblicazione di due *partes* con le quali si abrogava la delibera del 1364 e tramite cui si procedeva alla dispensa.

Non meno importante fu anche la questione relativa ai beni dei ribelli, a proposito della quale i sapienti concentrarono l'attenzione sulla *ratio* da donare alla dispensa. La risposta iniziale fu lapidaria e chiamò direttamente in causa il diritto comune: «de iure communi non debeat satisfieri dictis uxoris de suis dotibus et dictis creditoribus de suis debitis super dictis pheudis»<sup>101</sup>. L'argomentazione giunse a decretare che la vendita o l'alienazione di un feudo era possibile e conforme alle clausole del diritto, ma a condizione che il concessionario non si fosse macchiato di fellonia. In quel caso i beni sarebbero dovuti tornare nelle mani della Signoria. Tuttavia, se il problema fosse stato di «evidens communis utilitas», allora «per viam gratie et misericordie, et *pro utilitate publica conservanda*, Dominatio Ducalis de sua solita benignitate potest super hoc disponere sicut videbitur sibi convenire»<sup>102</sup>. La *ratio* che permetteva il procedere per grazia si fondava così su di una *causa* cui corrispondeva un principio di pubblica ed evidente *utilitas*, che a sua volta, rimandava direttamente alla salvaguardia della vita stessa e dell'autorità pubblica.

Un altro documento, redatto nel 1364 a ridosso del provvedimento generale di amnistia, permette di cogliere bene il ragionamento che, partendo dall'identificazione di una *iusta causa*, conduceva alla definizione dell'*arbitrium* dei provveditori. Si tratta di un bando con cui le autorità veneziane aumentavano la taglia per i *proditores*. Chiunque avesse consegnato vivo o morto uno dei traditori avrebbe ottenuto un premio in danaro e la concessione di alcuni privilegi come, ad esempio, l'affrancamento dalla condizione servile per i con-

<sup>98</sup> *Ibidem*, p. 427.

<sup>99</sup> «Vissa dicta secunda parte capta; vissa quedam prima parte parte capta per Dominacionem ducalem arbitrii alias primo dati per ipsam Dominacionem ducalem suis Domini provisoribus qui iverunt ad insulam Cretensem pro ipsa habenda et recuperanda; vissa proclamatione facta de mandato dictorum dominorum provisorum, qui ignorantes de dicta secunda parte capta, nondum sibi transmissa, fecerunt ex arbitrio sibi dato publice proclamari quod parcebant omnibus, exceptis quibusdam nominatis in proclamatione predicta; vassis opinionibus diversis doctorum iuris civilis super hoc, scilicet (...) Ipsi consultores consulunt et dicunt: dictam secundam partem captam per Dominacionem ducalem posse de iure revocari per ipsam Dominacionem ducalem, non obstantibus dictis verbis prohibitoriis, et penis contentis et scriptis in ipsa parte capta» (*ibidem*).

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

tadini. Inoltre, era prevista la remissione anche per chi avesse eliminato uno dei ribelli su cui pesava la taglia, anche se il beneficiario fosse stato condannato in precedenza «pro homicidio et proditione»<sup>103</sup>.

Il medesimo documento contiene anche il bando di proscrizione di altri nove *proditores*. A tutti costoro, nonostante fossero stati «proclamati», si offrì la possibilità di trattare e ottenere il perdono qualora si fossero presentati entro quindici giorni «coram Dominazione *ad excusandum se*»<sup>104</sup>. In caso contrario, sarebbero stati considerati contumaci e perseguiti come ribelli. L'ammontare della taglia fu fissato tra i 100 e i 200 iperperi. Nel caso in cui qualcuno tra costoro avesse denunciato i compagni avrebbe ottenuto il perdono e la rimozione dal bando. Anche in questo caso il principio di causa attraverso cui si ottenne la deroga alla proscrizione e al bando fu individuato dal Collegio nella pubblica utilità: «*putaremus esse bonum et utile factis nostris* reducirer dictos bannitos ad gratiam et fidelitatem nostram cum plena remissione debitorum in quibus tenerentur quorumcumque et etiam delictorum commissorum»<sup>105</sup>.

Il medesimo ragionamento fu alla base della decisione con cui il Collegio si propose, attraverso la concessione di grazie speciali, di persuadere i greci alla bontà della causa veneziana. Ai provveditori venne infatti ricordato quanto «*utile sit dare causam faciendi bonam voltam pro confusione inimicorum et rebellium predictorum (...) quod provideretis de nobilibus grecis predictis, ita quod haberent causam se reducendi ad fidelitatem et gratiam nostram*»<sup>106</sup>. Nel 1365, infine, le autorità veneziane scrissero ai provveditori ancora in merito alla concessione di grazie e favori a Giorgio Calergi, fratello di quel Leone Calergi che era stato condannato al carcere a vita. Per il bene dello Stato appariva «bonum et utile» accogliere la supplica di Giorgio Calergi che, a causa delle operazioni militari, si trovava in quel momento «in magnam necessitatem» e che chiedeva uomini «pro eundo contra rebelles». Una volta riconosciuta l'autorità di Venezia, Calergi si impegnava a prestare alla Repubblica soccorso in guerra. Con prudenza, Venezia raccomandava quindi ai provveditori di procedere alla mediazione<sup>107</sup>. Il patteggiamento andò a buon fine e l'apporto della famiglia arcontale permise di chiudere velocemente il conflitto.

A conti fatti la reazione di Venezia fu dunque lunga dal basarsi unicamente sull'applicazione di principi repressivi, così che pare lecito dubitare dell'affermazione di Freddy Thiriet, secondo cui la città avrebbe mostrato «plus d'opiniâtreté dans l'action que d'intelligence dans les méthodes de colonisation»<sup>108</sup>. Bisogna piuttosto riconoscere sia la percezione da parte della Serenissima del-

<sup>103</sup> *Ibidem*, p. 408.

<sup>104</sup> *Ibidem*, p. 409.

<sup>105</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 112r. Il documento è stato edito integralmente anche in *Délibérations des assemblées vénitiennes* cit., pp. 278-279.

<sup>106</sup> ASV, *Secreta. Collegio Segreti 1363-1366*, c. 112r.

<sup>107</sup> *Ibidem*, c. 148r.

<sup>108</sup> Thiriet, *La Romanie vénitienne* cit., p. 181.

la pluralità dei soggetti in causa – e in primo luogo dei greci –, sia il formarsi di un linguaggio politico e giudiziario peculiare che, pur dimostrando numerose analogie con quanto avveniva in altre realtà coeve, fu adattato da Venezia alle proprie strutture di governo.

Matteo Magnani  
Aix Marseille Université  
mfj.magnani@gmail.com

